

CDXCII. SEDUTA

VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi Pag. 19034

Disegni di legge:

(Rimessione all'Assemblea) 19062

(Trasmissione) 19062

Disegno di legge: « Costituzione di un " Fondo per l'incremento edilizio " destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione e la ricostruzione di case di civile abitazione » (1105) (Discussione e approvazione):

GHIDETTI 19034

BORROMEO, *relatore* 19035, 19056, 19039, 19040, 19041, 19042, 19043, 19045, 19048, 19050, 19051, 19053, 19055, 19056, 19061

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici* 19035, 19036, 19039, 19044, 19045, 19050, 19061

FERRARI 19036, 19042, 19045, 19046, 19057, 19061

DE BOSIO 19037

ZOLI 19038, 19044, 19049

SILVESTRINI 19038

TOMÈ 19039, 19041

BISORI 19039, 19040, 19049, 19055

GENCO 19040, 19043, 19044, 19061

MARTINI 19041

BOSCO 19041, 19050, 19059

BUIZZA 19041, 19047

TOSELLI 19041

MUSOLINO 19042

TOMMASINI 19044, 19049

PARATORE 19044, 19047, 19051, 19054, 19055

CAPPA 19045, 19047

PLATONE 19048

LUSSU 19048

FORTUNATI 19050

GIACOMETTI pag. 19051

RIZZO Domenico 19052, 19053

LANZETTA 19052

BERTONE 19052, 19054

BRAITENBERG 19053, 19056

DE LUCA 19055

TUPINI 19059

PANETTI 19060, 19061

GIUA 19061

Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinarie » (577) (Seguito della discussione):

BOERI 19062

ZOLI, *relatore di maggioranza* 19063VANONI, *Ministro delle finanze* 19063

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 19064, 19065, 19067, 19068

GIUA 19063, 19064, 19066, 19069

ZOLI 19063, 19066

BOSCO 19064

CONTI 19064, 19066

TUPINI 19065

VANONI, *Ministro delle finanze* 19067

LUSSU 19067

CINGOLANI 19069

La seduta è aperta alle ore 9.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pezzullo per giorni uno.

Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Costituzione di un " Fondo per l'incremento edilizio " destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione e la ricostruzione di case di civile abitazione » (1105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un " Fondo per l'incremento edilizio " destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione e la ricostruzione di case di civile abitazione ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 1105-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ghidetti. Ne ha facoltà.

GHIDETTI. Onorevoli colleghi, così come lo richiedono ovvie esigenze, mi ripropongo di svolgere brevi considerazioni intorno a questo disegno di legge sul Fondo per l'incremento edilizio sottoposto all'esame ed alla approvazione del Senato in questo scorcio di sessione. Ricordo che questo fondo, per fortuna iniziativa, per interessamento dell'onorevole Ministro, è stato formato attingendo al Fondo lire, riuscendosi così felicemente a riunire la notevole somma che certamente porterà grande beneficio nel campo così duro e vasto della penuria di abitazioni in Italia. Sia dunque benvenuto questo apporto che si è riusciti ad ottenere, apporto notevole e pur sempre modesto per il fabbisogno immenso di abitazioni che noi tutti conosciamo in Italia; e benvenuto anche perchè, nonostante l'apporto diretto, nonostante, dirò meglio, i diretti benefici che con esso verranno recati ad alcune limitate categorie, tali benefici si riverseranno indirettamente su altri strati della popolazione e pertanto va considerato di notevole portata.

Ma se il titolo è stato saggiamente misurato, purtroppo smisurata resta sempre la carenza di abitazioni in Italia, per cui ben altri e coraggiosi provvedimenti si impongono, ed è necessario vengano presi al più presto da parte del Governo, pur riconoscendo che anche con questo provvedimento qualche passo in avanti viene fatto.

La rapidità che si impone ormai in queste nostre discussioni mi sconsiglia di far riferimento alle due famose leggi fondamentali che si occupano della costruzione edilizia, e io mi guarderò dal soffermarmi su di esse. Ma è necessario mettere l'accento sulle note, gravi esigenze e quindi sull'urgenza di provvedimenti ulteriori che, come l'onorevole Ministro ricorderà, è stata bene sottolineata, non soltanto al Senato, ma anche alla Camera, in occasione della discussione sul bilancio dei lavori pubblici. Con tutto ciò va dato atto che l'interessamento porta già dei benefici. Merita tuttavia ricordare che le due leggi fondamentali del 1949, la 36 e la 409, hanno assicurato annualmente un certo numero di nuovi vani costruiti; ma che anche per la 36 stessa, cioè per la legge Fanfani, noi vediamo che quest'anno si verifica un rallentamento, che cioè la disponibilità dei fondi non è più quella del primo anno, per non parlare del periodo sperimentale. Tutto sommato, è da vedere se con queste due leggi fondamentali, attraverso anche l'aiuto notevole che viene a portare la legge di cui oggi noi ci stiamo occupando, sarà possibile realizzare i circa 220 mila vani che noi consideravamo possibile costruire annualmente.

Fatte queste considerazioni e tenendo conto che in Italia abbiamo una situazione disgraziata in fatto di abitazioni civili (basta pensare ai cavernicoli, i quali oltre ad una infelicità manifesta, non conferente certo dignità e prestigio al nostro Paese, ci rappresentano il carico doloroso delle sofferenze che essi devono sopportare), l'esigenza di nuove costruzioni da affiancare a quelle previste dalle leggi ricordate e pur con l'apporto che reca questa nuova, s'impone più che mai, e altri provvedimenti necessita che vengano studiati dal Governo, dopo la pur lodevole e coraggiosa deliberazione presa all'unanimità dalla 7^a Commissione permanente del Senato, di stralciare da questa legge la parte onerosa e tuttavia inadeguata riguar-

dante la ricostruzione cui, per ora, si è provveduto diversamente. Tale stralcio è stato deciso per ragioni che io eviterò di illustrare e che obiettivamente sono state esposte dal nostro egregio relatore, onorevole Borromeo, in una considerazione che trovano traccia nella relazione stessa. Bisogna tener presente la grande aspettativa dei sinistrati per i famosi quaranta miliardi che non si riuscivano a smuovere dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto fossero stati, dalla legge n. 409, assicurati in ragione di dieci per anno, che sono già divenuti venti, perchè nel 1949 non si è potuta ottenere l'utilizzazione per i mutui. Pur essendosi ora questi notevoli ulteriori apporti, finalmente assicurati ai sinistrati, per altri strati delle grandi masse degli italiani che si affiancano nel bisogno alle categorie beneficiarie dal provvedimento in esame, si impone, come mi sembra sia chiaro a tutti, un altro insieme di provvedimenti, con i quali si possa fronteggiare la grave situazione. La quale, anzichè migliorare con le nuove costruzioni e con la ricostruzione, invero molto modesta (dei quasi tre milioni di vani distrutti dalla guerra, non più del 10 per cento si è potuto ricostruire), è ancora in grave crisi. Ed è necessario che questi provvedimenti che auspichiamo, siano predisposti rapidamente. Altri colleghi credo prenderanno la parola, particolarmente per proposte concrete in ordine a questi provvedimenti, i quali mi auguro possano essere accolti favorevolmente, oltre che dagli onorevoli colleghi, anche dal signor Ministro, una volta che dall'esposizione degli elementi cui essi si richiameranno si dovrà riconoscere che le richieste hanno un fondamento serio. Mi lusingo che, con l'adesione dell'onorevole Ministro, il Senato possa riconoscere che, se lo Stato deve sopportare dei nuovi forti impegni di spesa, quindi di denaro del contribuente italiano, questi vengano destinati ad impieghi produttivi. Questo riferimento trova la sua ragione di essere specialmente perchè in questi ultimissimi giorni si sente parlare di forti impieghi, di somme favolose, di molte decine di miliardi che sembra si vorrebbero impiegare per scopi non certamente di convenienza per il popolo italiano.

Io mi auguro, e concludo, che soltanto per impieghi produttivi, per andare incontro alle

esigenze estreme del popolo italiano nel campo delle abitazioni, e quindi delle costruzioni e della ricostruzione edilizia, si possa assicurare che gli impieghi saranno fatti sempre, e soprattutto in questi momenti, per scopi utili, per creare cioè nuovi beni strumentali, come è in questo caso in cui si tratta di abitazioni, e che il Senato possa appoggiare provvedimenti che in questo senso altri colleghi abbiano a proporre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho che da rimettermi alla relazione esprimendo il compiacimento nel constatare che su questo disegno di legge l'unico oratore che ha parlato è di opposizione, ed ha espresso il suo pensiero favorevole, sicchè mi auguro che il disegno di legge, salvo la discussione che potrà essere fatta su alcuni emendamenti che saranno presentati, abbia ad essere approvato dall'unanimità del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, dato il brevissimo tempo a nostra disposizione sarò brevissimo. Non mi resta che ringraziare l'onorevole Ghidetti e l'onorevole relatore, non solo per il loro intervento in Aula ma anche per la preziosa collaborazione data allo studio di questo disegno di legge, che, emendato opportunamente dalla Commissione, spero possa diventare uno strumento prezioso per la risoluzione di uno dei massimi problemi del nostro Paese: il problema della casa. E vero, l'apporto finanziario previsto dal disegno di legge è notevole, come ha rilevato l'onorevole Ghidetti, ma non è sufficiente; ne siamo tutti convinti. Durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici, in quest'Aula prima e nell'altro ramo del Parlamento poi, è stato messo in evidenza che ben altro è necessario per appagare definitivamente un'esigenza che sta alla base della nostra vita morale e materiale, ed io sento di dover qui confermare che se, come spero, questa legge, verrà intelligentemente e coscienziosamente applicata, richiamerà verso il

settore della costruzione edilizia il risparmio dei piccoli ceti (la lacuna da molti notata tra la legge 36 e la 409, la colmiamo con questo provvedimento). In tal modo altri stanziamenti potranno essere destinati per questa stessa legge onde arrivare a formare un sempre più largo fondo che ci permetta, col recupero degli interessi e delle quote di ammortamento, un reimpiego costante annuale che assicuri un sempre progressivo investimento in case senza ulteriore sacrificio dello Stato. Da parte mia, prendo l'impegno di non lasciare sfuggire alcuna possibilità perchè il volume che oggi si costituisce col fondo di 25 miliardi possa essere ingrossato, come ugualmente spero nella più sollecita attuazione della legge 409, alla quale già affluiscono i venti miliardi già maturati. Spero anche che nei prossimi due anni la Cassa depositi e prestiti abbia a poter metter a disposizione della seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas gli altri venti miliardi annuali previsti ed assegnati. Con questi voti e con queste assicurazioni prego il Senato di approvare il progetto di legge sottoposto al suo esame. (*Vi vi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato da parte dei senatori Ferrari, Ghidetti, Cerruti, Ricci Mosè, Troiano, Barontini e Toselli un ordine del giorno così formulato:

« Il Senato, preso atto dell'assicurazione data dal relatore senatore Borromeo che possono considerarsi ormai superate le difficoltà per l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti dei 40 miliardi per i mutui a favore della ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra;

fa proprio il voto espresso dalla 7ª Commissione permanente del Senato a favore della categoria dei sinistrati;

e pertanto invita il Governo:

a) a provvedere al più presto a nuovi stanziamenti per la concessione di altri mutui a mezzo della seconda Giunta U.N.R.R.A.-Casas;

b) ad intervenire opportunamente affinché l'onere sui mutui a favore dei sinistrati venga sensibilmente ridotto;

c) ad effettuare uno stanziamento straordinario sufficiente a coprire tutti i passati oneri dei Geni civili per la riparazione edilizia, per la cui sistemazione si stanno impiegando gli stan-

ziamenti previsti per i contributi diretti in capitale;

d) a potenziare l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, al fine di metterlo in condizione di espletare con maggiore rapidità le pratiche dei sinistrati ».

Domando al relatore di esprimere il suo parere su questo ordine del giorno.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione si dichiara favorevole all'ordine del giorno riportandosi a quanto è stato detto nella relazione nella quale appunto si è fatto presente che quelle difficoltà sono superate e si è espresso anche il voto che il Governo possa trovare ulteriori fondi per la seconda Giunta della U.N.R.R.A.-Casas.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, per esprimere il suo parere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di aver già prevenuto il pensiero ed il desiderio espresso in questo ordine del giorno. Per l'ultimo comma dovrei fare qualche riserva. Si sta provvedendo al decentramento effettivo e definitivo di questo servizio. Piuttosto che potenziare, si deve decentrare mantenendo solo un ufficio di coordinamento e di sorveglianza. (*Approvazioni*). In questo senso posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Non conoscevo il programma del Ministro e cioè come intende coordinare questo lavoro. È certo che dovrà dare maggiore impulso. Ritengo anch'io che un decentramento sia opportuno e conveniente. Però, in questa attesa, (mi auguro che la soluzione definitiva venga rapidamente), non bisogna lasciare in carenza l'Ispettorato generale. Anzi mettiamolo in condizione di poter sfruttare al massimo il tempo. Comunque dovrà esservi sempre un ufficio di coordinamento centrale per dare l'indirizzo alla periferia.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Siamo perfettamente d'accordo, onorevole Ferrari. Vedrà che tra qualche settimana queste disposizioni saranno già emanate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un « Fondo per l'incremento edilizio », la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilità ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire 15 miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verrà a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-1952.

Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attività edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori De Bosio, Valmarana, Merlin Umberto, Russo, Focaccia e Varriale, del seguente tenore:

« Sostituire le parole " con preferenza per i centri minori " con le altre " e per i centri con popolazione non superiore ai 250 mila abitanti " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio per svolgere tale emendamento.

DE BOSIO. La Commissione ha modificato radicalmente ed, a mio avviso, opportunamente il progetto di legge governativo, e lo ha modificato per raggiungere i seguenti due scopi: limitare il campo di applicazione della legge: sburocratizzare al massimo il sistema per la concessione dei mutui. Bisogna riconoscere che il testo del disegno di legge predisposto dalla Commissione ha realizzato tali scopi.

Il campo di applicazione della legge è stato effettivamente ridotto, essendo stata esclusa la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli

eventi bellici, di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409.

A questo punto si è cercato di risolvere un altro problema piuttosto complesso e delicato: la situazione delle costruzioni dei centri piccoli rispetto ai centri grandi; alla fine dell'articolo 1 si prevista, all'uopo, una preferenza nella concessione dei mutui per i centri minori.

Io ritengo necessario sostituire questa preferenza, espressa sotto forma di raccomandazione, di consiglio, in una vera e propria disposizione che escluda i centri maggiori e fissi anche i limiti per i centri minori.

Le ragioni sono evidenti: i grandi centri hanno delle possibilità finanziarie di gran lunga superiori a quelle dei centri medi e piccoli. L'assorbimento che i grandi centri faranno di questo Fondo per l'incremento edilizio sarà molto elevato. Essi hanno la possibilità di influire economicamente e finanziariamente in modo da imporsi con maggiore efficacia dei piccoli paesi, delle cittadine di 30-40 mila abitanti.

La conseguenza è evidente: il Fondo sarà assorbito quasi integralmente dalle grandi città che, a mio avviso, hanno relativamente meno bisogno delle medie e piccole.

ZOLI. Non è vero.

DE BOSIO. Vediamo, giacché mi si contraddice, quale è la realtà. Per Milano, ad esempio, proprio ieri il « Corriere della Sera » scriveva che si possono contare ben duemila cantieri per la costruzione di case nuove. È il « Corriere della Sera » di Milano che lo dichiara. A Roma, basta fare un giro alla periferia per constatare dovunque cantieri; altrettanto, penso, si possa affermare per le altre grandi città.

Ed un'altra circostanza desidero rilevare, che mi sembra significativa.

Il comune di Milano, poco tempo fa, ottenne per la costruzione di case popolari un mutuo di due miliardi, non ricordo se dalla Cassa di depositi e prestiti o dal Consorzio di credito immobiliare.

Il comune di Verona da molto tempo sta trattando per la concessione di un mutuo di 400 milioni, poi ridotto a 200, per lo stesso scopo, ma fino ad ora invano. I bisogni di Verona sono, secondo me, relativamente superiori a quelli di altre grandi città.

Vi è un altro motivo che mi induce a sostenere il mio emendamento: l'urbanesimo. Tutti protestano contro questa piaga, tutti danno consigli per eliminarla, ma quando si è all'atto pratico poco si conclude. Le grandi città vengono sempre favorite, godono dei maggiori aiuti, e così, sia pure indirettamente, si facilita l'urbanesimo.

È opportuno pertanto diminuire le possibilità di favorire l'urbanesimo; uno dei mezzi è di diminuire questo genere di apporti finanziari ai grandi centri.

La disposizione dell'ultima parte dell'articolo 1, così come è formulata, è vaga ed incerta. La decisione è lasciata all'apprezzamento della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 12, verso la quale esprimo tutto il rispetto e la fiducia: può darsi benissimo però che una difesa efficace ed influente degli interessi di un grande centro possa far venir meno l'aiuto a qualche piccolo paese di due o tremila abitanti, al quale mancano le possibilità di contatti diretti.

È necessario considerare che i mezzi offerti dal Fondo non sono grandi; esso dà la possibilità di costruire in tre anni circa centomila vani. Di fronte al fabbisogno nazionale di milioni di vani, mi pare che sia opportuno restringere il più possibile la sfera di applicazione della legge, assicurando soprattutto i benefici di questa a chi più ha bisogno.

Io sono senatore della circoscrizione di Verona-Pianura, di cui Legnago è capoluogo. Ebbene, in quella città di circa 45 mila abitanti, a tutt'oggi, non è stato possibile effettuare la sistemazione di una sola casa per artigiani o modesti professionisti. Costoro non hanno i mezzi sufficienti per costruirsi un'abitazione senza aiuti finanziari da parte dello Stato. Come nessuna costruzione del genere è stata possibile effettuare in questa città, credo che altrettanto si possa affermare per le altre città da 30 a 50 mila abitanti.

Nel confronto tra i grandi centri, i medi e piccoli, cioè senza mancare di riguardo ai primi, ma per sottolinearne l'autonomia finanziaria, mi sembra si trovino tra loro nella stessa situazione in cui si trovano i ricchi rispetto ai poveri: quelli possono costruire case di lusso sia per sé che per gli altri; questi non sono in grado di costruirsi neppure un modesto ap-

partamento. Raccomando quindi al Senato l'accoglimento del mio emendamento.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Mi limiterò a poco più di una dichiarazione di voto ed intervengo esclusivamente perchè ho avuto occasione di esaminare la situazione delle case in Italia, e la diffusione dei bisogni, in occasione dell'esame della legge sulle locazioni della quale fui relatore. Questa distinzione che si intende fare tra centri minori e maggiori è assolutamente arbitraria. Non mi preoccupa affatto della città di Firenze. Non si pensi che parlo quindi in contrapposto al collega De Bosio, che si preoccupa tanto di Verona. Io dico che escludere da questo beneficio la città di Napoli è semplicemente un delitto. Io andrei anche oltre, questa volta. Non sono mai stato favorevole alle leggi per il Mezzogiorno. Ma se si chiedesse che si dica: per i paesi del Mezzogiorno, io voterei questa formula di tutto cuore. Escludere però da una legge del genere la città di Napoli, la quale ha bisogni molto maggiori di tutte le altre città d'Italia, comprese le medie, mi pare che non possa essere fatto. Per questo io voterò contro l'emendamento De Bosio.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Potrei formulare il mio emendamento così: « soltanto per i centri con popolazione non superiore ai 250 mila abitanti, escluso il Mezzogiorno ».

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. Vorrei fare una semplice osservazione. La legge si riferisce in modo speciale a coloro che hanno maggiormente sofferto danni di guerra? (*Cenni di diniego del relatore*). Se non vi si riferisce alla lettera, moralmente sì, in quanto viene a supplire alle deficienze di coloro che sono stati colpiti e non hanno potuto provvedere, tanto è vero che si parla di piccoli risparmiatori che si trovino nella circostanza di essere stati colpiti e di non avere i mezzi per far fronte ai danni.

Ora, il criterio numerico a me sembra superfluo. Viceversa io vorrei poter includere nella norma qualcosa che si riferisca alle necessità contingenti, dipendenti o no dalla guer-

1948-50 - CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

ra, in modo che sia atta a venire incontro a coloro che maggiormente hanno bisogno di abitazioni.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. In un primo momento, alla prima enunciazione fatta dal collega De Bosio, anch'io mi ero orientato nel senso da lui espresso. Senonchè, ripensandoci, trovo che andremmo addirittura contro lo spirito informatore della legge se votassimo l'emendamento De Bosio. Con questo disegno di legge il Governo si propone di andare incontro ad una determinata classe sociale, e cioè alla classe dei piccoli risparmiatori; si tratta di una di quelle leggi che integrano — come già ebbe a dire l'onorevole Ministro — una lacuna nel campo della legislazione per la ricostruzione e la costruzione edilizia. Quindi non possiamo distinguere tra grandi, medie e piccole città ma dobbiamo restare nel campo della categoria che si vuole favorire, comunque sia distribuita nel territorio dello Stato. Per questo motivo penso che dobbiamo respingere l'emendamento De Bosio.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io rappresento città minori, ma so bene che in questa Assemblea sono rappresentante della Nazione intera e che qui dentro dobbiamo curare non gli interessi speciali di luoghi o di categorie, ma l'interesse generale e la giustizia. Per giustizia mi dichiaro contrario all'emendamento De Bosio, ed anche al sub-emendamento che ora è stato portato a favore del Mezzogiorno. Quell'emendamento ed il sub-emendamento escluderebbero dai benefici della legge città come Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma. Crederei ingiusto che in queste città i piccoli risparmiatori, a favore dei quali ha parlato giustamente il senatore Tomè, non godessero dei benefici della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo, per esprimere il pensiero della Commissione.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione si dichiara contraria all'emendamento per le ra-

gioni che sono state già esposte da alcuni onorevoli intervenuti e fa presente che questo disegno di legge, come ho osservato, si rivolge alla categoria dei risparmiatori, che comprende, fra gli altri, anche artigiani, modesti professionisti, piccoli commercianti che hanno la necessità della casa anche se vivono in grandi città. Ho sentito fare esclusioni di grandi città, ma la critica è arrivata ad appuntarsi quasi esclusivamente su Roma. Quale romano, dovrei difendere la mia città ma non lo farò in questa sede: ad ogni modo faccio presente che l'esigenza delle abitazioni si riscontra dappertutto.

D'altra parte, quando la Commissione ha proposto che sia data preferenza ai centri minori, ha dimostrato la sua fiducia nella obiettività e nella comprensione della Commissione prevista dall'articolo 13 nella distribuzione dei fondi fra le varie provincie. Sarà poi cura degli organi provinciali di tenere nella dovuta considerazione le esigenze dei piccoli centri, poichè lo scopo è appunto questo, ma non possiamo escludere *a priori* città, soprattutto se si pensa che fra i grandi centri ve ne sono alcuni che hanno gravissime necessità, e che pertanto sarebbe sommamente ingiusto escluderli.

La Commissione, quindi, insiste affinché sia mantenuto il criterio di preferenza fissato nella legge, e dichiara di non poter accettare sia l'emendamento sia il sub-emendamento presentati dal senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Aldisio, Ministro dei lavori pubblici, per esprimere il pensiero del Governo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Condivido il parere del relatore; nella legge c'è un chiaro criterio orientativo quando si dice: con preferenza per i centri minori. Mi pare che, seguendo tale indirizzo, la Commissione è chiamata ad assegnare parcamente le disponibilità del fondo alle varie provincie. Se dovessimo accettare l'emendamento De Bosio, verremmo meno allo spirito della legge che si rivolge a categorie di risparmiatori senza casa che vivono anche nelle grandi città. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento e al sub-emendamento De Bosio.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Bosio se insiste nel suo emendamento.

DE BOSIO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento De Bosio, di cui ho già dato lettura.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Noi siamo contrari all'emendamento De Bosio.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento De Bosio è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'intero articolo 1 nel testo della Commissione, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui potranno essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi peraltro i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del pro-

prietario di cui al precedente n. 1, non può essere superiore:

a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

A questo articolo, al n. 1), il senatore Genco, insieme ai senatori Russo, De Gasperis, Varziale, Tommasini e Raffener, ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « La disposizione, di cui al presente comma, si applica anche nel caso di abitazioni che siano assunte in proprietà da impiegati ». In altri termini questo concetto deve anche valere se il proprietario sia un professionista. Ha facoltà di parlare il senatore Genco per svolgere il suo emendamento.

GENCO. È chiaro che un impiegato può diventare a sua volta professionista o può avere dei figli che diventino professionisti, ed allora la possibilità di espansione della casa viene a mancare se limitiamo la casa stessa ai cento metri quadrati.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Sull'articolo 2, n. 1) vorrei un chiarimento da parte della Commissione. Non si parla di cantina. Se questi alloggi avessero anche una modesta cantina, si dovrebbe questa contare oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso? Oppure della cantina, come pure della soffitta, non si terrebbe alcun conto?

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Occorre distinguere tra ripostigli e cantine. Questa potrà pure ri-

sultare, soprattutto se nel progetto si prevede il sotterraneo.

BISORI. Ma nuocerebbe se si aggiungesse la parola « cantina »?

BORROMEO, *relatore*. Faccio presente che se indichiamo espressamente la cantina tra i locali, essa potrebbe incidere sulla superficie totale. Noi non dobbiamo, invece, considerare la cantina nel complesso dei vani che discipliniamo in questo articolo perchè la sua inclusione può risultare dannosissima. Potremmo dire che, al di fuori della superficie prevista per gli appartamenti, può essere costruita anche una cantina che naturalmente verrà a trovarsi, di norma, nel sotterraneo. Ma non la dobbiamo considerare nei riguardi della superficie dell'appartamento da costruire.

BISORI. Io potrei obiettare che qui si parla di superficie utile. Che cosa significa questo?

BORROMEO, *relatore*. Significa superficie netta, con esclusione cioè dei muri. È un termine tecnico in uso.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Nel mio Comune i fabbricati, per le case dei lavoratori, fino ad ora costruiti, sono tutti cantinati, così ogni quartiere di abitazione ha la sua cantina che costituisce un locale utilissimo che non bisogna confondere con il ripostiglio.

Ora, bisogna formulare questo articolo in modo che risulti chiaro che nel numero dei vani prescritti non si comprende il vano di cantina.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei esprimere un voto. La legge che stiamo discutendo prevede che la superficie dell'appartamento possa superare i 110 metri quadrati qualora l'aumento si renda necessario per aggiungere un vano da adibire a studio professionale, all'attività dell'artigiano. Questo stesso criterio dovrebbe sempre essere tenuto presente anche nella attuazione delle altre leggi concernenti l'incremento edilizio e particolarmente della legge Tupini sulle cooperative edilizie.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Io intendo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla possibilità di costruire la

cantina escludendola dal computo dei vani abitabili veri e propri. È cosa importante soprattutto per le costruzioni che si fanno in piccoli centri in cui più che costruire appartamenti in senso orizzontale, come si fa nei grandi, si creano degli appartamenti verticali. In tal caso la possibilità di avere la cantina è una questione di importanza perchè praticamente si completa la casa di abitazione senza rubare spazio a nessuno e restando nei limiti dell'impostazione del disegno di legge.

Propongo perciò che al n. 1) dell'articolo 2 ...

PRESIDENTE. La prego di mettersi d'accordo con il collega Bisori e di presentare un emendamento corredato del necessario numero di firme.

BUIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. Mi pare che al punto 5 dell'articolo sia già risolto il problema della cantina. Difatti si dice: « Soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia ».

I regolamenti di igiene e di edilizia prescrivono che il pianterreno non possa essere ad una altezza inferiore di 50 centimetri sul piano di campagna. È per questo che, nelle costruzioni dove il sottosuolo si presta facilmente allo scavo, si fa il seminterrato, dove c'è roccia si fa un vespaio per tenere sopraelevato il piano terreno. È evidente che la cantina diventa qui una necessità costruttiva per risolvere le condizioni di igiene e mi pare che sia inutile aggiungere cantina o ripostiglio perchè non facciamo che aumentare il numero dei vani.

TOSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI. Io ritengo che la costruzione della cantina in un fabbricato è la conseguenza logica della natura del terreno dove si deve fabbricare. Se per trovare un piano di fondazione adatto, al fine di poter sostenere il peso del fabbricato, si deve scavare, si farà allora uno scantinato; ma questo non ha mai formato oggetto di computo nella superficie degli alloggi o vani sovrastanti. Queste cantine sono state sempre ripartite una per appartamento. Credo superfluo inserire una complicazione per considerare delle cantine, dove la consue-

tudine locale ha già risolto il problema *a priori*. Credo inutile, perciò, complicare la dicitura dell'articolo.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento dei senatori Bisori, Tomè, Farioli, Lavia, Martini e Lodato, del seguente tenore: al secondo comma dell'articolo 2, dopo la parola « ingresso », aggiungere le parole: « non si computa la eventuale cantina e soffitta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione è del parere di non parlare della cantina. L'esperienza fatta nell'applicazione delle leggi precedenti, del resto, ci ha insegnato che la cantina, appunto in quei casi di cui hanno parlato i colleghi Buizza e Toselli, si può costruire. D'altra parte, preciso che nell'articolo secondo la Commissione non ha fatto che trascrivere le disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1949, salvo l'aggiunta dei trentadue metri di cui si è parlato. E ciò nonostante alcune riserve che si sarebbero potute fare. Difatti, mentre al numero 1 si parla di vani costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso, al numero 3 si torna a parlare della latrina, il che evidentemente è una ripetizione, ma la Commissione, ripeto, ha ritenuto di mantenere integralmente il testo della legge 2 luglio 1949 per non creare confusione. Se noi andassimo ora ad aggiungere agli elementi già previsti dalla legge quello della cantina, che nella pratica, poi, non ha alcuna importanza, creeremmo indubbiamente — come ho detto — della confusione. In sostanza, quindi, la Commissione si dichiara contraria all'accoglimento dell'emendamento Bisori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo su questo emendamento.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di non accettare l'emendamento Bisori.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori se insistono nel loro emendamento.

BISORI. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, non insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Rimane allora l'emendamento Genco, già letto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BORROMEO, *relatore*. Con l'emendamento Genco si chiede che si renda possibile l'aggiunta dei 32 metri anche nel caso di abitazioni che siano di proprietà di impiegati, nella eventualità che questi impiegati passino dalla loro categoria a quella di professionisti, nel momento in cui andranno in pensione; oppure che abbiano dei figli che abbiano bisogno dei locali di studio.

La Commissione ritiene che la interpretazione sarebbe troppo estensiva e non accettabile; ad ogni modo, essa si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Genco.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Noi del gruppo comunista dichiariamo di essere contrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Genco e Russo che chiede che l'aggiunta di vani per l'esercizio della professione o di attività artigiana sia consentito anche nelle case di abitazione assunte in proprietà da impiegati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Chiedo che alla prima riga di questo articolo, in luogo delle parole: « i mutui potranno essere concessi » si sostituiscono le altre: « i mutui possono essere concessi ». La legge dispone infatti per il presente e, una volta approvata, non mi pare che possa lasciarsi questa espressione al futuro.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione concorda con la modificazione proposta dal senatore Musolino.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'intero articolo 2 con la sostituzione, in principio, della parola « possono » alla parola « potranno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo articolo 4.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.

(È approvato).

Art. 4.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facoltà di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.

Dopo il primo comma di questo articolo il senatore Genco insieme ai senatori Russo, Focaccia, De Gasperis, Tommasini, Raffener e Varriale, propone il seguente emendamento aggiuntivo: « Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui, di cui al comma precedente, nei casi in cui ne ravvisi la necessità per il raggiungimento degli scopi voluti dalla presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Genco per illustrare questo emendamento.

GENCO. Onorevole Presidente, l'emendamento in questione non ha bisogno di illustrazione. Se si vuole che la legge sia operante, nel caso in cui gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario non potessero finanziare tutte le case di cui alla presente legge, bisogna che intervenga lo Stato attraverso la Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento chiama in causa il Ministro del tesoro, mi sembra che sarebbe opportuno chiedere su di esso il parere della Commissione finanze e tesoro. Comunque, do la parola all'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione al riguardo.

BORROMEO, *relatore*. Il problema, a mio modo di vedere, non è questo, onorevole Presidente, perchè il Ministro del tesoro può naturalmente autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere questi mutui avvalendosi del fondo. Non è che la Cassa debba impiegare somme di altra provenienza. Qui si ipotizza che i denari di cui dispone il fondo non siano impiegati dagli istituti mutuanti e che quindi essi rimangano inutilizzati presso il fondo stesso. In tal caso, si dice, il Ministro può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui.

La mia preoccupazione è un'altra, e cioè quella di tutta la disciplina della legge la quale, a mo' d'esempio, all'articolo 13 prevede la ripartizione annuale di questi fondi fra le varie provincie e i vari istituti. Ora, il funzionamento della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto ha detto il collega Genco, è subordinata al non funzionamento degli istituti. Se così è, bisognerebbe prevedere una nuova disciplina della ripartizione annuale fra gli istituti e, subordinatamente, alla Cassa depositi e prestiti. Non so come questa operazione possa essere disciplinata; ed è questa la mia preoccupazione.

La legge prevede l'operazione soltanto da parte degli istituti mutuanti. Se noi vogliamo far concorrere con questi la Cassa depositi e prestiti, la quale però potrà funzionare soltanto subordinatamente al non funzionamento o al parziale funzionamento degli istituti fondiari, io non so come potremmo disciplinare tutto ciò nella legge.

Pertanto, se l'onorevole Genco presenta soltanto questo emendamento, che prescinde da tutta la necessaria nuova disciplina, io mi dichiaro contrario; se, viceversa, egli ha in mente di presentare una serie di emendamenti che possano mettersi in relazione l'uno all'altro per stabilire un sistema armonico, io debbo

1948-50 - CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

chiedergli fin d'ora d'illustrarli prima di potermi pronunciare.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Volevo far rilevare che qui siamo in tema di mutui a privati. Ora, introdurre nel sistema dell'a Cassa depositi e prestiti i mutui a privati è un'innovazione alquanto ardita. Ritengo perciò che l'emendamento Genco debba essere respinto.

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io sono uno dei firmatari dell'emendamento Genco. Però, dopo le spiegazioni dell'onorevole relatore e rendendomi anche personalmente conto di quel che possa significare un'investitura del genere alla Cassa depositi e prestiti, che renderebbe praticamente inoperante la legge, dichiaro di ritirare la mia adesione a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Aldisio, Ministro dei lavori pubblici.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro che io sono favorevole all'emendamento Genco. Sono stato dell'avviso di affidare tutta l'operazione direttamente alla Cassa depositi e prestiti, per i motivi che ho a varie riprese esposto in Commissione ed a molti colleghi. Ora temo che, ad un dato momento, gli istituti di credito, investiti dell'operazione, possano disinteressarsene con la conseguenza di rendere inoperante le provvidenze delle quali ci occupiamo. Allora è bene preconstituirci lo strumento, per continuare ad operare, attraverso la stessa Cassa depositi e prestiti che in effetti snellirebbe le operazioni e le renderebbe meno onerose, senza preoccupazioni di eventuali ritardi o pericoli di alcuna natura data la seria organizzazione dell'Istituto che in tanti anni di vita non ha contato alcun infortunio. Di che cosa si preoccupa il relatore? Della necessità di successive, conseguenti modifiche. Non mi pare fondata questa sua preoccupazione. La Commissione ogni anno distribuisce ai vari istituti, nelle varie provincie, i fondi. Il giorno in cui l'Istituto mutuante sarà uno, meglio ancora: opererà in ciascuna provincia nel limite delle singole assegnazioni.

Non vorrei insistere, se la Commissione avesse ancora ulteriori preoccupazioni, nell'accet-

tare l'emendamento Genco. Ma non posso non essere coerente con me stesso e siccome credo che abbiamo tutto l'interesse che la legge sia in ogni caso attuata, come misura cautelativa, l'emendamento andrebbe approvato.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Evidentemente, da un certo punto di vista, la concessione fatta direttamente dalla Cassa depositi e prestiti ha conseguenze che ci preoccupano, non da un punto di vista finanziario, perchè i soldi provengono sempre dall'E.R.P., ma da un punto di vista economico. Comunque mi sarei avviato verso questa soluzione, quando mi è stato osservato — e l'argomento mi ha fatto una certa impressione — che, quando si concede la facoltà ad un istituto, è evidente che questo istituto prende tutte le garanzie necessarie perchè l'operazione abbia il suo svolgimento, mentre invece, attraverso la Cassa depositi e prestiti, potevano intervenire pressioni di carattere non strettamente limitate alle operazioni. Per questa ragione in sostanza mi sono convinto di lasciare l'esecuzione di questa legge agli istituti, prendendo le necessarie garanzie affinché sia ben chiaro che tutti i rischi sono di questi istituti e che il Tesoro non risponde nemmeno di un centesimo.

GENCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENCO. Le garanzie, onorevole senatore Paratore, sono previste dalla legge, perchè non solo bisogna dimostrare di essere in possesso di quella tale somma che occorre per acquistare il suolo e cominciare la costruzione, ma occorre anche che i sussidi vengano corrisposti sullo stato di avanzamento dei lavori, dopo, cioè, che si è costruito. Quindi, la sua preoccupazione, onorevole senatore Paratore, che le somme possano venire investite per altre operazioni, è fuori di luogo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Considero rispondere all'onorevole Paratore. Sono d'accordo che i rischi delle operazioni vanno assunti dagli istituti mutuanti; se così non fosse sarebbe ingiustificata la corresponsione del 0,80 per cento su tutto il capitale e per

tutta la durata dell'operazione; ma l'emendamento tende a garantire, in ogni caso, l'attuazione della legge, nel caso che il Consorzio bancario non la trovasse di sua convenienza e opponesse ritardi ingiustificati ed intollerabili, dato il bisogno di edificare. Nel caso che si ritenesse perciò di dover affidare alla Cassa depositi e prestiti, o in parte, o in tutto, l'operazione, bisogna che il Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici siano in condizioni di farlo. Insisto nel dire che le disposizioni di cui all'emendamento Genco costituiscono una misura cautelativa che non sarà male avere in ogni momento e per qualsiasi caso a disposizione.

PRESIDENTE. Voglio aggiungere, al di fuori delle opinioni di merito, questa osservazione: noi facciamo una legge in cui si dice: Il Ministro del tesoro farà questo...; vogliamo almeno sentire che cosa ne pensa il Ministro del tesoro?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare che il Ministro del tesoro era d'accordo con me nell'affidare l'esecuzione di tale operazione alla Cassa depositi e prestiti.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Però tutta la legge è stata organizzata in un altro modo, e con questo emendamento ne spostiamo l'organismo e ne spostiamo anche il funzionamento. La Cassa depositi e prestiti qui diventa garante, si assume tutti gli oneri.

GENCO. Essa si sostituisce agli istituti nel caso che questi non funzionino.

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Io debbo chiedere un chiarimento perchè non capisco con questo emendamento a che cosa si tenda: o vogliamo che la Cassa depositi e prestiti concorra con gli istituti mutuanti nel senso che ogni anno le somme di cui dispone il fondo siano ripartite tra gli istituti mutuanti e la Cassa depositi e prestiti, o noi prevediamo il funzionamento della Cassa depositi e prestiti soltanto nell'ipotesi che gli istituti mutuanti non investano; in quest'ultimo caso si potrà allora

stabilire che le somme che non saranno utilizzate possano essere passate alla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui da parte di questa. Va, comunque, tenuto presente che la legge che esaminiamo ha una sua disciplina che riguarda soltanto gli istituti fondiari e di credito edilizio; se viceversa includiamo questa disposizione, la disciplina della legge dovrà essere modificata.

PRESIDENTE. La prego, per maggior chiarimento, di leggere il primo comma dell'articolo 5.

BORROMEO, *relatore*. L'articolo 5 dice:

« Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 1 ».

Quindi l'ipotesi che possiamo fare è quella che gli istituti non si avvalgano di queste anticipazioni e non prelevino i fondi a loro disposizione per concedere mutui. È questa, dunque, una ipotesi di inattività degli istituti, ma allora dobbiamo disciplinarla chiaramente e non parlare semplicemente della possibilità che il Ministro del tesoro autorizzi la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui.

Se questa perciò è l'ipotesi, e mi sembra che il Ministro sia dello stesso parere, dobbiamo ben disciplinarla, cioè dobbiamo dire che, trascorso l'anno durante il quale dovrebbe impiegarsi il fondo che è stato ripartito, se questo non viene utilizzato, potrà essere impiegato nell'altro modo che si prevede. L'istituto fondiario, in tal caso, non avrebbe più alcuna responsabilità rispetto alle operazioni che verrebbero fatte, in sua vece, dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare un articolo a parte.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. In verità in questa discussione io finisco per confondermi. Non sono riuscito a chiarire bene la posizione. Mi pare che l'onorevole Genco sia partito da questo presupposto, che non siano messe a disposizione di questo ente le somme necessarie...

GENCO. No, non è vero.

PRESIDENTE. A maggior chiarimento onorevole Ferrari, le leggo l'emendamento: « Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui di cui al comma precedente nei casi in cui ravvisi necessità ecc. ».

FERRARI. Mi pare che questa sia una prudenza che vada ad intaccare quella che è la funzione della Cassa depositi e prestiti. Le funzioni della Cassa depositi e prestiti sono ben definite nella legge istitutiva della Cassa.

Tutte le possibilità della Cassa devono andare a favore degli enti pubblici, comuni, amministrazioni provinciali, ospedali, ecc.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Ferrari, questo è un fondo a se stante, staccato da tutte le altre funzioni che ha la Cassa depositi e prestiti.

FERRARI. La Cassa depositi e prestiti svolgerebbe in tal caso solo una funzione amministrativa, diventerebbe cioè l'Ente che amministra.

Tengo a che ciò sia ben chiaro e definito.

PRESIDENTE. Credo che si possa procedere all'approvazione degli articoli fino all'articolo 13, senza che la questione ne sia pregiudicata.

BORROMEO, *relatore*. Purchè siamo d'accordo sulla funzione sostitutiva.

PRESIDENTE. Certamente.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 1.

A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.

Le anticipazioni, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione

ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

BOSCO. Signor Presidente non vorrei che, approvando questo articolo, si eccepisse poi una preclusione.

PRESIDENTE. Ho già detto che non vi è preclusione approvando questo articolo. Pongo in votazione l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande per la concessione dei mutui corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'Istituto mutuante, accerterà le possibilità di eventuale accoglimento delle stesse.

Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.

Le domande quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo articolo 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.

(È approvato).

Art. 7.

I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'ufficio provinciale del Genio civile e dall'Istituto mutuante.

I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalità e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'Istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.

(È approvato).

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi nè gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari nello stesso Comune di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

È vietato altresì di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.

Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.

Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti predetti comporta la decadenza dai benefici contemplati dalla presente legge e la trasformazione, sin dall'origine, *ipso jure*, del mutuo concesso ai sensi della presente legge in mutuo fondiario ordinario all'interesse dell'8 per cento.

È dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila.

L'importo della detta maggiorazione di interessi e dell'ammenda sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversata dai medesimi al Mi-

nistero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1.

La decadenza dell'assegnazione o la trasformazione del mutuo saranno dichiarate dalla Commissione di cui all'articolo 12 e rese esecutive con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

BUIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. A nome della Commissione presento un emendamento al comma quinto: in sostituzione delle parole « all'interesse dell'8 per cento » propongo di sostituire le altre « con una maggiorazione degli interessi del 4 per cento per anno ».

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Io sono un fervido fautore di questa legge, ma dopo quella legge sui fitti che voi avete approvato — io ero malato — occorre, per un principio di equità, fare in modo che gli inquilini possano diventare proprietari. Vada perciò un plauso alla legge, opera benemerita del Ministro Aldisio.

Ciò che non mi sembra giusto è la penalità che la legge stabilisce per coloro che, ricevuto il mutuo del 75 per cento e costruita la casa, la cedono poi in locazione. Questa in verità mi sembra piuttosto una presa in giro. Poiché vendere non è assolutamente possibile, nel caso in cui il proprietario affitti l'appartamento, bisogna colpirlo con la decadenza.

CAPPA. Come è possibile questo? Noi gli facciamo pagare gli interessi ordinari.

PARATORE. Onorevole collega, un mutuo a 35 anni, col 75 per cento, è così vantaggioso che chiunque corre a farlo. Non bisogna dimenticare che questa legge è stata fatta per ovviare agli inconvenienti della legge sui fitti.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Vorrei fare osservare all'onorevole Presidente della Commissione di finanza che noi dobbiamo anche incoraggiare a costruire. Se mettiamo condizioni tali da preoccupare coloro che avrebbero la buona volontà di costruire, invece di incrementare le costruzioni, le fermiamo. Noi già stabiliamo che, se chi avrà costruita la casa per sé, dovesse poi per ragioni di famiglia o per necessità che possono benis-

simo capitargli, affittarla o venderla, sarà tenuto a pagare su tutto il mutuo l'interesse normale, che cioè sarà trattato come una persona qualunque senza alcun beneficio concessogli dalla legge. In più sarà obbligato a pagare una ammenda. Mi sembra che questa sia già una penalità sufficiente. Non si può dire ad una persona che desideri costruire: badate che se in questo lungo periodo del mutuo vi capita la necessità di non stare in quella città, di dovere andare in un altro sito, di dover vendere, correrete il rischio enorme di vedervi addirittura portar via la casa o il suo corrispettivo patrimoniale. Non creiamo questa condizione difficile: è già grave dire al proprietario: il giorno in cui non vi attenete alla legge pagherete l'interesse sul mutuo come qualunque altro, oltre l'ammenda.

PLATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATONE. Vorrei chiedere all'onorevole senatore Paratore un chiarimento. Può darsi il caso che chi fa costruire un appartamento sia un impiegato statale. Egli lo fa costruire a Roma e poi viene trasferito a Torino. Mi pare giusto che, pagando egli l'interesse ordinario, acquisti il diritto di affittarlo. Altrimenti che cosa ne fa?

CONTI. Lo cede, vende a Roma e compra a Torino.

CAPPA. Ma non lo può vendere!

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Faccio osservare che stiamo esaminando l'articolo 8, e che è l'articolo 9, invece, che dispone della possibilità o impossibilità di vendita o di locazione dell'appartamento costruito con il mutuo concesso in forza di questa legge. L'articolo 8, infatti, prevede soltanto l'ipotesi di un appartamento che sia stato costruito con l'inosservanza dei divieti nello stesso articolo stabiliti, cioè l'inosservanza di quelle condizioni speciali, quali la residenza, la non proprietà di altro appartamento, eccetera.

Anche la Commissione, al riguardo, aveva pensato di prevedere, in tal caso, la risoluzione del mutuo, ma, parlando con modesta esperienza professionale, vorrei far presente che la risoluzione del mutuo potrebbe anche rappresen-

tare, domani, un danno per lo stesso istituto mutuante o addirittura per il Fondo, non parlando, poi, di quel che potrebbe avvenire se includeremo anche la Cassa depositi e prestiti. Perché che cosa otterremmo con la risoluzione? Chiederemmo la restituzione dell'intera somma mutuata, in mancanza della quale procederemmo alla espropriazione. Mi pare che potrebbe essere un rischio molto grave, e quindi io penso che sia preferibile stabilire senz'altro la sanzione la quale è duplice: un aumento di interessi ed una ammenda. Potremmo anche stabilire un'ammenda molto elevata, così come un interesse molto elevato, ma penso che sia bene non esagerare per non essere poi costretti a rivedere ed a ridurre le sanzioni troppo esagerate. Noi prevediamo perciò, nel caso di inosservanza, un mutuo che viene portato all'8 per cento per tutta la durata, oltre ad una penale di 100 mila lire, che si riversa nel Fondo, il quale così verrebbe ad aumentare.

Pertanto io insisto sul testo della Commissione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io introduco questo mio telegrafico intervento nella presente discussione dopo le obiezioni sollevate dal collega Paratore. A mio parere la questione si presenta in questi termini: la legge vuole favorire essenzialmente i centri minori. Ora, è bene che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici chiarisca maggiormente questo punto, perché, se la legge vuole favorire prevalentemente o quasi essenzialmente i centri minori, evidentemente i motivi di speculazione che preoccupano l'onorevole Paratore diminuiscono. Se invece il principio non è applicato permanentemente per i centri minori, noi entriamo subito in una rete di affari speculativi.

La questione, quindi, è basata sull'applicazione della legge ed il Ministro dovrebbe essere ben preciso nella sua volontà di applicare la legge nei centri minori. A me pare che dalla decisione del Ministro responsabile dipenda il fatto se la legge sarà applicata o meno nei centri minori.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, le faccio osservare che una volta che la legge è appro-

vata, il Ministro non ha più nessuna possibilità di disporre di essa.

LUSSU. Rimanga per lo meno agli atti che il Senato intende che la legge sia soprattutto a favore dei centri minori.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Sono dolente di parlare in senso contrario a quello del mio Presidente. Ma mi sembra che la questione non sia stata esattamente impostata. Qui si tratta esclusivamente del caso di persona che non sia, come diremmo con un termine processuale, « legittimata » ad avere il mutuo. Tale persona riesce, occultando la sua qualità di proprietario, ad ottenere il mutuo: questo è il caso. E in questo caso mi sembra sia giusta l'osservazione della Commissione, anzi dirò di più, mi sembra che sia necessario l'emendamento proposto dalla Commissione. È giusta l'osservazione della Commissione che dice: comminiamo la decadenza, ma quando abbiamo comminato la decadenza, non è tanto una sanzione che noi infliggiamo alla persona che è riuscita a passare attraverso le maglie di una legge, fra le quali non doveva passare, ma noi possiamo recare danno all'istituto mutuante. Quindi supponiamo che questo signore sia andato all'Istituto di credito edilizio e, come qualunque altro cittadino, abbia ottenuto un mutuo edilizio. È necessario però, a mio avviso, l'emendamento per il testo, come è attualmente, è un testo che non è chiaro, anzi lo direi inapplicabile, perché si parla dell'8 per cento come interesse; si parla di una ammenda e poi si dice che si versa al fondo la maggiorazione che non sappiamo quale sia. Quindi sono d'accordo che debba essere votato così com'è, non come caso di affitto non consentito, ma come caso di frode iniziale: parleremo poi nell'articolo 9 della questione dell'affitto abusivo.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. A proposito della legittimità per ottenere il mutuo, vorrei avere un chiarimento dalla Commissione e dal Ministro, in quanto mi preoccupa la prima parte dell'articolo 8, che dice:

« I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi né gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere as-

segnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari nello stesso Comune di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

« È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente ».

Ora, lo spirito della legge, come abbiamo visto, è quello di favorire i piccoli risparmiatori. Quindi uno che abbia 50 alloggi a Milano e che venga a stare a Roma, perché deve potersi qui costruire un alloggio beneficiando di questa legge? Se vuole disporre di un alloggio anche a Roma ne venda uno di quelli posseduti altrove e provveda alla nuova costruzione con mezzi propri. Quindi, per mio conto, qui si tratta di assicurare ad ogni famiglia che ne abbia il bisogno un alloggio, ma colui che abbia in qualunque parte un alloggio non ha titolo per beneficiare di questa legge. Se mi persuadete del contrario io non sono di quelli che non si arrendono, ma a mio modesto avviso, ripeto che uno che sia già proprietario di uno o più alloggi non deve avere la possibilità di costruirsi un altro avvalendosi delle provvidenze previste da questa legge.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Tommasini, riduca a proposta formale la sua dichiarazione presentando un emendamento.

TOMMASINI. Propongo di sopprimere l'articolo 8, comma primo, ove si dice: « ... o che siano proprietari nello stesso Comune di altra abitazione... » le parole « nello stesso Comune ».

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Sono contrario all'emendamento del senatore Tommasini. Ci può essere il caso limite di cui ha parlato il collega Tommasini; ma ci può essere l'altro caso limite di un disgraziato che sia proprietario di una casupola nel suo paese di origine e che, trovandosi sbalestrato in una città lontana, voglia approfittare dei benefici che noi ora consideriamo.

TOMMASINI. La deve vendere!

BISORI. A me pare che, all'atto di concedere o no il mutuo, chi deve decidere dovrà discrezionalmente apprezzare se chi chiede il

mutuo è veramente un piccolo risparmiatore bisognoso di aiuto, anche se ha una remota capsupola, oppure se è uno speculatore, come nel caso accennato dal senatore Tommasini: e dovrà, a seconda dell'apprezzamento, concedere o no il mutuo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Tommasini, sottoscritto anche dai senatori Bosco, Lovera, Bertone, Martini e Varriale è del seguente tenore: «al primo comma, riga sista, sopprimere le parole «nello stesso Comune». Domando all'onorevole relatore di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione è contraria per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Bisori e fa presente che, in definitiva, questa legge si preoccupa di dare l'abitazione nella città dove si ha la residenza. Ora possiamo avere il caso di chi sia proprietario di altre modeste o grandi proprietà. Voglio escludere che nell'esame delle domande sia data la preferenza a chi abbia un patrimonio tale che gli consenta di costruirsi, senza far ricorso a mutui, la casa. In Commissione si era anche studiata la possibilità di stabilire quei limiti determinati dall'imponibile dell'imposta complementare o della patrimoniale, ma ci si è convinti che, non avendo essi dato buoni risultati in altri casi, era meglio non insistere. Ad ogni modo, non credo che possiamo ipotizzare che colui che è un ricchissimo proprietario voglia avvalersi di questa legge per avere una casa dove, avendo la residenza, non possiede nemmeno un appartamento di sua proprietà. La Commissione perciò è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio per esprimere il suo parere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Tommasini, però bisogna tener presente che se c'è chi possiede una piccola casa in altro Comune ed ha bisogno di avere una casa nel Comune di residenza, più adeguata ai bisogni della propria famiglia, non gli si può impedire di valersi di questa legge.

Qui si tratta di modesta casa posseduta nel Comune di origine e del bisogno che si ha di una casa più comoda nel Comune di residenza.

Ma per altri casi* no. Non si deve allargare il concetto della legge fino all'ipotesi del possessore di decine e decine di appartamenti nel Comune di origine e che, per il fatto che non possieda appartamento nel Comune di residenza, possa avvalersi di questa legge. Dichiaro perciò di non accettare l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Dichiaro che non è possibile, nella situazione edilizia attuale, in cui centinaia di migliaia di persone sono senza alloggio, che qui si cominci a discutere se chi ha un alloggio in un Comune possa avere un alloggio in un altro Comune. Vi sono milioni di italiani senza casa, incominciamo dunque a dar la casa a quelli che non hanno niente; quando questi avranno la casa potremo pensare a quelli che ne hanno già una! In un momento grave come l'attuale pensare a risolvere i casi personali di quelli che hanno bisogno di nuovo alloggio, oltre a quello che hanno già nel Comune di origine, è veramente una beffa per la povera gente. E mi meraviglio che si possa ancora discutere seriamente di un tale problema!

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Voterò a favore dello emendamento Tommasini, cioè per la soppressione delle parole «nello stesso Comune». Con l'approvazione di questo emendamento il principio orientativo della legge è che non si possa usufruire dei benefici di questa legge qualora si abbia già un altro alloggio in proprietà. Il caso previsto dall'onorevole Bisori mi sembra già risolto, perché il senatore Tommasini lascia con il suo emendamento le parole «di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni di famiglia». Quindi, nell'ipotesi che nel Comune di origine si abbiano alcuni vani in proprietà, mentre il proprietario debba risiedere in altro Comune per ragioni di impiego o di lavoro, è chiaro che l'emendamento del senatore Tommasini non esclude che anche nel Comune di residenza si possa avere un alloggio in proprietà coi benefici di questa legge. In tal caso infatti opera l'eccezione della ina-

1948-50 — CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

deguatezza dell'alloggio del Comune di origine.

GIACOMETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. A nome del Gruppo socialista dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento Tommasini.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Tommasini tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 8 le parole « nello stesso Comune ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 con la soppressione ora approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 8, sui quali non vi sono proposte di emendamenti, nel testo già letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo ora al quinto comma.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Vorrei chiedere alla Commissione se ho ben capito. Qui ci troviamo nel caso in cui si accorda un mutuo ad un individuo il quale ottiene il 75 per cento del capitale occorrente per costruire un appartamento all'interesse del 4 per cento, capitale pagabile in 35 anni. Se cambia la sua residenza, trasferendosi in altro Comune, perde i benefici concessi dalla legge. Io ritengo che sia un bene che si commini una sanzione. Al collega che ha accennato all'ipotesi dell'impiegato che viene trasferito, potrei rispondere anzitutto che l'impiegato ha normalmente la casa dell'I.N.C.I.S. o di cooperative. Qui noi invece parliamo di colui che abita la sua casa. Comunque, se la Commissione ed il Ministro sono d'accordo, si potrebbe introdurre un emendamento, nel senso che la sanzione in determinati casi non si applica.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Onorevole Paratore, allora qui abbiamo questo periodo che potrebbe essere diviso; votandolo per divisione potremmo superare le difficoltà senza bisogno di emendamenti. Qui si dice: « Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti predetti comporta la decadenza dai benefici contemplati dalla presente legge... »; poi continua così: « ...e la trasformazione sin dall'origine, *ipso jure*, del mutuo concesso, ... ». Noi potremmo votare per divisione.

PARATORE. Che significa questa decadenza?

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Vorrei chiarire che noi stiamo parlando adesso di caso di vendita, mentre ciò non è previsto in questo articolo, nel quale si parla soltanto di concessione di mutui a chi non sia nelle condizioni previste dalla legge. Non si parla nè di vendita, nè di affitto: si parla del caso di chi o non avendo la residenza nel Comune o avendo la moglie proprietaria di appartamento, nascondendo questa situazione, ottenga il mutuo.

Sanzione: la sanzione prevista dall'articolo nel testo della Commissione è quella della decadenza da tutti i benefici; non si ha più diritto, cioè, al basso interesse, nè alla riduzione delle tasse di registro e ipotecarie, nè alla esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi, nè a tutte le altre agevolazioni previste.

BOSCO. Resta ancora la dilazione del pagamento.

BORROMEO, *relatore*. Resta soltanto la dilazione del termine. Il mutuo passa dal 4 per cento al tasso normale, oltre tutti gli altri gravami, vale a dire, ripeto, imposta di ricchezza mobile, pagamento delle tasse di registro e di ipoteca e così via, con un'altra maggiorazione del 4 per cento e con un'ammenda di 100 mila lire. Perchè si suggerisce questo? Perchè si pensa che la risoluzione del mutuo, la quale naturalmente importa la richiesta di restituzione immediata della somma mutuata, e, in difetto, come sarà molto probabile, la subastazione dell'immobile, potrebbe costituire un pessimo affare per l'Istituto e per lo stesso

fondo per l'incremento edizio. Preferiamo che colui che abbia costruito in frode, ingannando l'ufficio provinciale del Genio civile, l'Istituto mutuante e la Commissione centrale, (il che non è molto facile che avvenga) sia soggetto ad un aumento notevole degli interessi, alla decadenza da tutti i benefici fiscali nonché all'ammenda di 100 mila lire.

PRESIDENTE. Faccio osservare che stiamo discutendo senza che ci sia una vera e propria proposta di emendamento. Io avevo proposto di votare l'articolo per divisione e di fermarci alla prima parte dell'articolo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi sembra che attraverso la discussione si siano chiariti alcuni punti: non siamo nè nella ipotesi di frode alla legge per l'affitto, nè nell'ipotesi di frode alla legge per vendita. Il nostro caso è quello di taluno che abbia ottenuto quei benefici che la legge concede pur non sussistendo nè le condizioni obiettive nè quelle subietive per ottenerli, e sia riuscito a costruire ancor prima che siasi potuta effettuare la revoca dei benefici stessi, per la nullità di diritto stabilita col precedente comma. Siamo cioè nell'ipotesi di una vera forma di frode alla legge, aggravata per avere non solo ottenuta la concessione di benefici indebiti, ma per averli addirittura realizzati mediante la costruzione. Quali debbono essere gli effetti di questa situazione? Il testo di legge commina la decadenza dai benefici e, poi, la trasformazione del mutuo, da mutuo preferenziale o privilegiato in mutuo ordinario. Mi pare che in questo ci sia una contraddizione e nel contempo un'attenuazione degli effetti degli atti in frode. Se infatti comminiamo la decadenza dai benefici, è chiaro che la regolamentazione del mutuo deve restare un rapporto di diritto privato nel quale non abbiamo diritto di intervenire. Dipenderà dall'Istituto mutuante trasformarlo o meno in mutuo ordinario. Quando noi abbiamo detto decadenza da tutti i benefici, non possiamo poi rimangiarci quello che abbiamo già fissato stabilendo che, viceversa, resta fermo il diritto al mutuo, sia pure a condizioni più onerose. Questo sarebbe, d'altro canto, poi, un indulgere alla frode che, d'ordinario, invece, inficia *in toto* il negozio giuridico.

E sarebbe, infine, contrastante con la successiva comminatoria dell'ammenda. Propongo quindi un emendamento soppressivo: a mio avviso il comma, per rispondere al desiderio del collega Paratore, dovrebbe fermarsi alla espressione « comporta la decadenza dai benefici » senza parlare più oltre della sorte del mutuo.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. A me pare che ci si sia perduti lungo la strada, che era invece molto semplice. Una volta scoperta la frode, la conseguenza quale deve essere? riportare le parti all'origine, quindi *restitutio ad integrum* nel senso più lato. Non basta stabilire che si perde il diritto agli interessi di favore, è necessario stabilire che si perde anche la casa. Se io ho ottenuto frodando un determinato beneficio, devo essere riportato alle condizioni in cui ero prima di frodare. Questo mi sembra chiaro. Altra cosa poi è vedere se vi siano diritti di terzi eventualmente turbati. Essi possono naturalmente essere regolamentati in maniera opportuna.

PRESIDENTE. Dai senatori Paratore e Bosco ai quali si sono uniti anche i senatori Marconcini, Braitenberg, Tommasini e Baracco è stato presentato un emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo 8, che dovrà essere posto in votazione prima di ogni altro emendamento, così formulato: « Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, l'inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei chiedere all'amico Paratore di chiarire meglio la portata di questo suo emendamento, perchè quando egli dice che nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, l'inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo, la conseguenza è che io posso costruire e mi tengo la mia casa, perchè questa è diventata cosa mia. La risoluzione di diritto del contratto di mutuo importa solo la risoluzione del contratto che si è stipulato con l'Istituto di credito, restituendo i soldi. E vi pare che sia sufficiente questo? Il frodatore

1948-50 - CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

resta proprietario della casa che ha costruito illecitamente, frodando la legge e l'erario! Le cose stanno come prima. Secondo me ci vuole anche una sanzione, altrimenti vi sarà quasi un incoraggiamento a frodare la legge.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, mi permetto di fare la proposta di un emendamento all'emendamento, di sostituire cioè le parole « la risoluzione di diritto del contratto » con le altre « la scadenza del contratto », perchè di regola quando un istituto dà un mutuo e il mutuante non si attiene alle disposizioni vi è la clausola che il contratto è decaduto.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il proprio parere in merito all'emendamento del senatore Paratore.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Come ha fatto la Commissione, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Paratore, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al sesto comma: « È dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Vorrei chiedere alla Commissione se non crede di dover prendere in considerazione anche la posizione del funzionario che ha colluso col privato nella frode. È una ipotesi che ha già avuto corrispondenza e risonanza nella realtà. È recente, per esempio, l'inchiesta che è stata fatta nel compartimento di Torino per provvedimenti di questa natura e nei quali c'era stata una collusione così evidente da dar luogo ad una inchiesta con conseguenze penali. Ora, se vi fu collusione, vi pare giusto colpire soltanto il proprietario o assegnatario e non anche il funzionario?

PRESIDENTE. Ma c'è il Codice penale per questo. Del resto, se aggiungiamo norme penali dovremo rimandare la legge alla Commissione della giustizia.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Ci siamo accordati ed abbiamo votato l'emendamento Paratore. Pe-

rò devo sottolineare una mia perplessità. Abbiamo parlato di risoluzione di diritto e di decadenza ma è chiaro che se quella agisce d'ordinario non *ex nunc* ma *ex tunc* non è la stessa cosa per la decadenza. Noi corriamo il rischio, perciò, di far beneficiare chi ha frodato, attraverso gli anni già goduti, delle agevolazioni indebitamente usufruite mentre deve evidentemente essere tenuto a restituire l'indebito. Vorrei proporre perciò di premettere a questo comma in esame una esplicita dichiarazione in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, non posso più mettere in votazione. Comunque, c'è la risoluzione di pieno diritto.

RIZZO DOMENICO. C'è solo la nullità iniziale che riconduce sempre *ad primum* ma se parliamo di risoluzione in ordine ad un contratto a carattere continuativo ed a prestazioni differite, quale è il mutuo ratizzato, gli effetti della risoluzione non possono essere che correlativi al tempo posteriore. Comprendo che noi siamo sovrani d'interpretare come meglio crediamo. Ma resti fissato allora che, quando abbiamo parlato di risoluzione di diritto e di decadenza, abbiamo inteso di riportarne sempre gli effetti all'inizio, cioè al momento consumativo della frode.

PRESIDENTE. Con la risoluzione di pieno diritto, onorevole Rizzo, tutti i benefici decadono *ex tunc* e non *ex nunc*.

RIZZO DOMENICO. Se questa è l'interpretazione del Senato, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dovrei ora porre in votazione l'articolo 8 nel suo complesso...

CAPPA. Meno gli ultimi due commi che rimangono soppressi.

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Anche il penultimo comma dell'articolo 8 a mio parere va mantenuto affinché resti stabilito che l'importo delle ammende e la differenza degli interessi che vengono riscossi dagli istituti mutuanti vanno a favore non di questi istituti, ma del Fondo.

Proporrei perciò il seguente testo sostitutivo del penultimo comma: « L'importo delle ammende e quanto altro dovuto per effetto della risoluzione sarà riscosso dagli istituti mu-

tuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 8 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 8 potrebbe essere compreso nell'articolo 13, regolando così la questione in maniera precisa una sola volta e non in due.

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, che con le modificazioni apportatevi risulta così formulato:

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi nè gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

È vietato altresì di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.

Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.

Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

È dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila.

L'importo dell'ammenda e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'ultimazione della costruzione.

Qualora un alloggio venga locato contrariamente a quanto disposto nel precedente comma, per tutta la durata della locazione e sempre nel limite di 5 anni, è dovuta una maggiorazione di interesse del 5 per cento sulla quota di mutuo gravante sull'alloggio.

Comunque, a tal fine, il proprietario o assegnatario deve dare comunicazione dell'avvenuta locazione alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro 20 giorni dalla data della locazione stessa. In caso di inosservanza è dovuta anche una ammenda di lire 100 mila.

L'importo della detta maggiorazione di interessi e della eventuale ammenda sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1.

L'alienazione dell'alloggio entro lo stesso periodo di tempo comporta la decadenza dei benefici contemplati dalla presente legge, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8. Di tale condizione sarà fatta espressa menzione sui registri immobiliari.

La stessa decadenza si applica nel caso di estinzione anticipata del mutuo entro lo stesso periodo di tempo.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Io sarei dell'avviso che si debbano applicare in quest'articolo 9 le stesse sanzioni previste nell'articolo precedente.

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. A questo articolo si propone lo stesso emendamento dell'articolo precedente. Io debbo, però, far notare che la situazione è diversa: non siamo qui dinanzi ad una frode, ma possiamo trovarci spesso di fronte ad una situazione di necessità. E una cosa ben diversa: formuliamo, cioè, le ipotesi di coloro che affittino o vendano, per grave necessità, l'appartamento nel quinquennio durante il quale per legge sono obbligati ad occuparlo. Potrebbero verificarsi anche, evidentemente, casi di speculazione, ma certo essi non presuppongono la frode che abbiamo esaminata nell'articolo precedente. Quindi, anche per le sanzioni, dobbiamo regolarci in modo diverso.

Nè possiamo fare, come ci è suggerito, una casistica: si è accennato al caso dell'impiegato costretto al trasferimento e che non può mantenere chiusa la casa che ha costruito nella città dove aveva prima la residenza, così come possiamo pensare al caso della vendita dell'appartamento da parte di colui che rimanga senza alcun altro bene all'infuori dell'appartamento medesimo. I casi possono essere tanti da non essere elencati in una disposizione di legge. Quello che potremo stabilire è, se mai, che la Commissione dovrà vagliare le domande che siano avanzate tanto per la locazione quanto per la vendita e dovrà autorizzare l'una o l'altra. Questo è quanto possiamo prevedere, ma non possiamo stabilire senz'altro la decadenza assoluta da tutti i benefici in caso di locazione e di vendita. Facciamo, invece, affidamento alla Commissione, che, vagliate le condizioni del richiedente, potrà decidere se è il caso di permettere l'affitto o la vendita dell'appartamento nel primo quinquennio.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Potrei essere d'accordo con la Commissione nel senso che si applichino le stesse sanzioni salvo a lasciare alla Commissione la facoltà, in determinati casi, di permettere il fitto o la vendita.

CAPPA. Quali possono essere questi determinati casi?

PARATORE. Quello, per esempio, dell'impiegato trasferito o della vedova.

ADINOLFI. E se la vedova dopo dieci mesi riprende marito?

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Penso anch'io che la Commissione debba avere un potere discrezionale, perchè non si può inserire una casistica che sarebbe sempre monca ed incompleta, e quindi pericolosa, nella legge. Pregherei pertanto la Commissione di voler formulare un emendamento aggiuntivo, nel senso che debba spettare alla Commissione centrale di decidere caso per caso se il trasgressore debba o meno incorrere nella decadenza dei benefici.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Se noi lasciamo l'articolo così come è si applicano la risoluzione del mutuo e la decadenza di cui all'articolo 8. Qualunque sia il pensiero della Commissione o dei senatori, il dire che l'alienazione porta la decadenza ai sensi dell'articolo 8 involge fatalmente tutte le conseguenze che sono ora segnate nell'articolo 8 quale noi l'abbiamo modificato approvandolo.

Questa soluzione mi parrebbe eccessiva perchè, come ha accennato il relatore Borromeo, l'ipotesi che affrontiamo nell'articolo 9 è molto più tenue di quella dell'articolo 8. Ci possono essere dei cambiamenti, nella composizione della famiglia, tali da rendere l'alienazione ineluttabile. Ora, per queste ipotesi più tenui, io manterrei quello che era il pensiero sostanziale della Commissione, quando scrisse che la decadenza vi sarebbe stata « ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8 » che allora prevedeva la trasformazione del mutuo: e si potrebbe anche adottare la formula della maggiorazione che era stata proposta, mi pare, dal senatore Genco, mentre si discuteva l'articolo 8. Quindi — ora che abbiamo approvato l'articolo 8 — io qui nell'articolo 9 scriverei precisamente quello che era scritto nel vecchio articolo 8, magari anche con l'emendamento del senatore Genco circa la maggiorazione.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento aggiuntivo, firmato, oltre che dai senatori Paratore e Bosco anche dai senatori Marconcini, Perini, Minoja e Braccisi, è il seguente « Le sanzioni di cui al presente articolo non si ap-

plicano qualora l'affitto sia autorizzato dalla Commissione di cui al comma... ».

DE LUCA. Proporrei di dire: « Le sanzioni ecc. non si applicano qualora l'alienazione o l'affitto siano autorizzati dalla Commissione ».

BOSCO. Concordo su questa modificazione.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo pertanto in votazione nella sua ultima formulazione che suona così: « Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'articolo 12 in base a gravi e sopravvenuti motivi di necessità ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 9 nel suo complesso con riserva di coordinamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le aree fabbricabili necessarie all'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

(È approvato).

Art. 11.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento più favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

Gli interessi sulle somme mutate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Vorrei far presente se non sia il caso di inserire, al primo comma dell'articolo 11, un emendamento che prevede anche la riduzione ad un quarto degli onorari notarili, perchè mi pare giusto che anche questo beneficio sia esteso in questo campo.

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione è d'accordo, salvo a concordare la formulazione che potrebbe essere questa: « si applicano altresì le riduzioni sugli onorari notarili disposti a favore di detti Istituti ». Questo inciso è da aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, che con la modificazione apportatavi, risulta così formulato:

Art. 11.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento più favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresì le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore di detti istituti.

Gli interessi sulle somme mutate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio » è costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè da tre membri designati dal Ministro per i lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei alla amministrazione dello Stato.

Della Commissione fa parte altresì un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

I quattro membri esperti sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto).

Ciascun istituto designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare.

Con lo stesso decreto viene altresì nominato il presidente della Commissione nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vice presidente, scelto tra i membri estranei all'amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Commissione durano in carica 3 anni, anche se cessano di far parte dell'amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo firmato dai senatori Buizza, Toselli, Tafuri, Genco, Ricci Mosè e Focacca, è del seguente tenore:

« Sostituire al quarto comma la parola: "esperti", con la parola: "estranei", e dare all'intero articolo un diverso coordinamento per cui il comma secondo diviene terzo, il comma quarto diviene secondo, il comma terzo diviene quinto, il comma quinto diviene quarto ».

L'altro emendamento, presentato dai senatori Ferrari, Ghidetti, Cerruti, Trojano, Baroncini e Maffi è così formulato:

« Della Commissione fanno parte, altresì, un rappresentante degli Istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termini dell'arti-

colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari per illustrare questo emendamento.

FERRARI. Questo emendamento lo abbiamo presentato per interpretare lo spirito fondamentale della legge. La legge tende ad andare incontro ai piccoli risparmiatori. Tra i piccoli risparmiatori, senza dubbio, i più piccoli saranno quelli che avranno la necessità di raccogliersi in cooperative. Allora, intendiamo, con il nostro emendamento, di includere nella Commissione che ha il compito di assegnare, distribuire, controllare, i rappresentanti di questi interessati. Nel testo originario del Governo, la Commissione era composta di sei membri estranei all'Amministrazione. La Commissione ha ritenuto di ridurli a quattro. Niente da eccepire, però; secondo il testo modificato dalla nostra Commissione, fa parte di questa Commissione centrale solo il rappresentante degli istituti di credito. Noi lasciamo questo rappresentante e includiamo altri due membri in rappresentanza delle due associazioni cooperative riconosciute dal decreto che è citato nel nostro emendamento che sono, in ultima analisi, la Lega nazionale delle cooperative e la Confederazione italiana delle cooperative. Credo che non si possano fare eccezioni a questo emendamento. Non so se la maggioranza della Commissione sia d'accordo.

CAPPA. Purchè vengano designati due per Ente, in modo che il Ministro possa scegliere.

FERRARI. Il fatto della designazione in doppio è già espresso nell'ultimo comma per tutti e quindi varrà anche per questi Enti.

PRESIDENTE. Domando al relatore di esprimere il parere della Commissione.

BORROMEO, *relatore*. Noi accettiamo l'emendamento Ferrari.

PRESIDENTE. Domando al Ministro di esprimere il suo parere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anch'io accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Ferrari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

C'è ora l'emendamento formulato dal senatore Buizza, sul quale la Commissione è d'ac-

cordo, tendente a sostituire alla parola « esperti » la parola « estranei » e a dare all'articolo 12 un diverso coordinamento.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Tenuto conto dello spostamento nell'ordine dei commi, pongo in votazione l'intero articolo 12 che con gli emendamenti approvati risulta così formulato:

Art. 12.

Per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio » è costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché da tre membri designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei alla amministrazione dello Stato.

I quattro membri estranei sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto).

Della Commissione fa parte altresì un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del Movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termini dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Ciascun ente designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto viene altresì nominato il presidente della Commissione nella persona del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vice presidente, scelto tra

i membri estranei all'amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Commissione durano in carica 3 anni, anche se cessano di far parte dell'amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

La Commissione di cui al precedente articolo provvede:

a) alla ripartizione annuale fra le varie province delle somme di cui potrà disporre il « Fondo per l'incremento edilizio », stabilendo altresì come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio;

b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

c) a dichiarare la decadenza dai benefici della presente legge nei casi previsti dai precedenti articoli 8 e 9;

d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attività edilizia;

e) a stabilire i criteri per la vigilanza, da parte degli uffici provinciali del Genio civile, sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.

Per ragioni di coordinamento la lettera c) potrebbe essere formulata: « Ad emettere i provvedimenti previsti dai precedenti articoli 8 e 9 ».

DE LUCA. Crederei più opportuno sostituire alla parola « provvedimenti » l'altra: « decisioni ».

PRESIDENTE. Per maggiore esattezza propongo che la dizione della lettera c) dell'articolo 13 sia la seguente: « A emettere le decla-

ratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 ».

Pongo in votazione questo testo sostitutivo della lettera c). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 del suo complesso con la modificazione apportata alla lettera c). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dai senatori Bosco, Genco, Focaccia, Lodato ed altri è stato presentato un articolo 13-bis contenente la materia che abbiamo differito a dopo l'articolo 13. Esso è del seguente tenore: « Nel caso in cui gli Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'articolo 5 della presente legge, ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'Istituto dichiarato decaduto ».

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. Se si debbono impiegare quei fondi che non sono stati utilizzati... (*Interruzioni e commenti*). Si tratta sempre dei fondi previsti dalla presente legge, i fondi residui o comunque non utilizzati dagli istituti di credito fondiario giusta la convenzione.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Siccome ho formulato io questo emendamento, vorrei chiarire che esso sottintende una certa clausola nella convenzione che il Ministero stipulerà coll'Istituto. In tale clausola si dovrà prevedere la risoluzione della convenzione, in caso di inottemperanza, e quindi la eventuale decadenza dell'Istituto dal servizio. Nel caso che si applichi la sanzione che dovrà essere prevista dalla convenzione, cioè la risoluzione della convenzione medesima, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, trasferirà alla Cassa depositi e prestiti i fondi non utilizzati dall'Istituto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro che, dal momento che è dichiarata la decadenza, l'Istituto dovrà essere tenuto in disparte e la quota passerà alla Cassa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis, già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 14, che diviene pertanto articolo 15:

La Commissione per il suo funzionamento è coadiuvata da una segreteria tecnica cui sono affidati anche l'istruttoria delle domande e compiti generali di studio.

(È approvato).

Art. 16 (già 15).

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi dal Ministro dei lavori pubblici. Lo stesso Ministro autorizza i pagamenti delle spese per il funzionamento della Commissione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Io proporrei per questo articolo 15, per maggiore esattezza, il seguente emendamento: dopo le parole « resi esecutivi » aggiungere « con decreto del ». Propongo altresì di sostituire alle parole « Lo stesso », le parole « Analogamente il ».

BORROMEO, *relatore*. A nome della Commissione mi dichiaro favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il proprio parere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono anch'io favorevole all'accettazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal senatore Tupini, dei quali egli ha già dato lettura.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ai voti l'articolo 16 (già 15) che con le modificazioni apportate risulta così formulato:

Art. 16 (già 15).

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Analogamente lo stesso Ministro autorizza i pagamenti delle spese per il funzionamento della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*E approvato*).

Art. 17 (già 16).

Le somme versate al « Fondo per l'incremento edilizio » ad estinzione dei mutui, nonché quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui.

Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15 sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvederà con le disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 1.

L'ammontare di dette spese, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è determinato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

(*E approvato*).

Art. 18 (già 17).

Le somme prelevate nei modi di cui al precedente articolo 1 sono destinate annualmente per metà per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per metà per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.

(*E approvato*).

C'è ora un articolo, originariamente 17-bis (che ora diventerebbe 19), presentato dai senatori Panetti, Toselli, Focaccia, Marconcini, Lovera e Tommasini. Ne do lettura:

« Le provvidenze della presente legge sono estese agli Enti riconosciuti che hanno lo scopo di alloggiare, gratuitamente o a condizione

di favore, quegli studenti universitari che non risiedono nella città sede dell'Università o dello Istituto superiore al quale sono iscritti, e che versano in condizioni economiche disagiate.

« Non si applicano in questo caso le norme di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Panetti per illustrarlo.

PANETTI. L'emendamento aggiuntivo riguarda gli Enti legalmente riconosciuti che hanno istituito case per studenti universitari. Sono in numero molto esiguo: tre o quattro in tutta Italia, fra i quali ricordo quelli in Pavia, in Pisa ed in Torino. Essi svolgono un compito degno del più sentito incoraggiamento, accogliendo studenti la cui famiglia non ha domicilio nella città sede dell'Istituto universitario al quale sono iscritti, ed è richiesto tassativamente che la famiglia sia in condizioni disagiate e che lo studente dimostri col suo profitto di meritare il cospicuo appoggio finanziario e morale che l'Ente gli accorda. Ora, questi Enti avrebbero le disponibilità finanziarie ad iniziare la costruzione di nuovi collegi, non quelle occorrenti ad assumersene tutto il peso. Le provvidenze previste dal disegno di legge in discussione risolverebbero quindi il grave problema del loro ulteriore sviluppo del quale si sente vivamente il bisogno, mentre non vi ha dubbio che codeste istituzioni corrispondono allo spirito della legge offrendo un valido aiuto alle famiglie meno agiate che aspirano a far compiere ai loro figli il curriculum di studi universitari, ma non hanno modo di sostenere le spese essendo il loro domicilio lontano dalla sede universitaria.

Esponendo questo voto nelle discussioni che la Commissione VII tenne in merito al disegno di legge, mi sentii obiettare che la struttura e le finalità della legge non permettono di includere, fra coloro che possono invocarne il beneficio, gli Enti, anche se legalmente riconosciuti, che aspirano a costruire edifici ad uso di Collegi degli studenti universitari.

Convinto però della nobiltà del fine ho presentato ugualmente l'emendamento, ritenendo importante sottolineare l'importanza di sovvenire codeste iniziative raccomandandole alla benevola attenzione del Senato ed all'onorevole Ministro.

GENCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENCO. Mi duole di non poter essere favorevole alla proposta del collega Panetti. La costruzione di alloggi per gli studenti universitari non può essere congegnata, dal punto di vista edilizio, come una casa di abitazione. Non si possono certo fare case di abitazione per due, tre o quattro studenti, con la cucina e gli impianti accessori, ed allora, dovendosi costruire case per studenti, bisognerebbe creare dei fabbricati in grande stile, con sale di riunione, di lettura, ristorante, ecc. Tutto ciò, se condo me, è estraneo all'oggetto della presente legge e per questo, e soltanto per questo, io debbo dichiararmi contrario all'emendamento del senatore Panetti, pur comprendendo che il problema da lui segnalato ha bisogno di una soluzione.

BORROMEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione purtroppo deve dichiararsi contraria all'emendamento del senatore Panetti, pur riconoscendo l'esigenza di provvedere al problema. Ma, evidentemente, esso non rientra negli scopi della presente legge.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi spiace di non essere d'accordo con la Commissione e con il senatore Genco. Il collega Panetti, quando ha esposto i principi che lo hanno spinto a proporre questa aggiunta alla legge, aveva detto che si trattava di favorire alcuni istituti che già esistono; i tre istituti di Torino, di Pavia e di Pisa, e, se volete, anche l'istituto di Palermo. Non esiste una legge che permetta a questi istituti di essere aiutati per aumentare la propria capienza. Ecco perchè il senatore Panetti, d'accordo con alcuni dirigenti dell'istituto di Torino, ha proposto l'articolo aggiuntivo. Non si tratta qui di rientrare nello spirito della legge, ma di comprendere le condizioni in cui versano i sopradetti istituti, che non possono appigliarsi ad alcuna legge per edificare secondo le proprie esigenze. Ecco perchè io penso che l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Panetti debba essere accettato.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dal collega Panetti. Egli stesso si è reso conto che l'inserzione di una simile disposizione nella legge finirebbe col mutarne lo spirito e la destinazione.

Aggiungo però che spero di trovare, in altra sede, la possibilità di appagare le esigenze segnalate dal collega Panetti il quale, ne sono sicuro, si renderà conto che non è il caso di modificare così profondamente l'attuale provvedimento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Panetti se insiste nel suo emendamento.

PANETTI. Ossequiente al pensiero dell'onorevole Ministro, non insisto nel richiedere che l'emendamento venga messo ai voti. Ringrazio lui dell'affidamento datomi di tener presente questa importante funzione dei Collegi universitari, e trasformo l'emendamento in una viva raccomandazione perchè si trovi la via di tradurlo in atto con altro provvedimento legislativo, riconoscendone l'importanza e la urgenza. (*Applausi*).

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Mi perdoni, onorevole Ministro, ma non ho ben capito quanto ella ha detto. Sono d'accordo, insieme con gli amici di questo settore, che la proposta del professore Panetti ha una legittima ragione d'essere. Desidereremmo anzi di inserire l'articolo aggiuntivo nel progetto. Aggiungo subito però, onorevole Ministro, che ci rendiamo conto come effettivamente vi siano ragioni di carattere tecnico che rendono la cosa forse molto difficile. Quindi noi desidereremmo che ci fosse una qualsiasi forma di impegno da parte sua che l'argomento, molto importante e molto assillante, sarà oggetto di un attento esame e sarà seguito dalla presentazione di un provvedimento particolare, in modo che queste scuole possano avere effettivamente la possibilità di andare incontro ai meno abbienti, che intendono studiare e che ne hanno il diritto.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Ferrari, personalmente, come ho già di-

chiarato, non ho niente da opporre alle sue argomentazioni. Sono del parere che questo è un problema assai grave sul quale va richiamata la nostra attenzione; però convenga che esso non è di esclusiva spettanza del Ministro dei lavori pubblici. Posso assumere l'impegno di richiamare l'attenzione del mio collega del Tesoro e, se possibile, trovare la via per un adeguato provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 19 (già 18) ultimo del disegno di legge:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Applausi).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi potranno essere degli articoli che, con il coordinamento, potranno risultare modificati. Verranno riportati in Assemblea questa sera per la votazione definitiva.

Rimessione di disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un decimo dei componenti dell'Assemblea ha chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (1213), deferito alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e Colonie) in sede deliberante, sia invece discusso e votato dal Senato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'or-

dinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione civile dell'interno » (1239);

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (1240);

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (1241).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Ieri è stata chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Mi domando se l'inciso « a decorrere dal 1951 » è necessario. A me pare che sia pericoloso e inutile. Pericoloso innanzi tutto. La proposta del Ministro era per la decorrenza dal 1950. È stata poi modificata: si è parlato del 1951. Certamente approveremo la legge prima di andare in vacanza e l'approverà anche la Camera dei deputati. La data del 1951 andrà bene. Ma ricordiamo che qualche volta abbiamo dovuto registrare casi in cui la data fissata da noi era stata superata dagli avvenimenti.

Allora si è dovuto fare una nuova legge per modificarla.

Inoltre questa disposizione non è necessaria. Noi abbiamo il decreto Scoccimarro, che non è stato abrogato. Se non è andato in vigore è perchè si aspettava il Regolamento, che non venne.

Dall'entrata in vigore della legge evidentemente andrà applicata la disposizione. Mi pare quindi che sia inutile inserire questo inciso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Qui si prevede una dichiarazione annuale e dobbiamo prevederla da una certa data determinata e non dal giorno di entrata in vigore della legge. L'obbligo della dichiarazione annuale decorre dal 1951 e si precisa poi in altro articolo in che periodo si deve fare. Abbiamo sostituito il 1951 al 1950 perchè la decorrenza dal 1950 non era più possibile. Se per avventura ci dovesse essere un'altra modificazione si provvederà con una piccola legge, ma il non fissare la data potrebbe rappresentare la previsione che la legge può essere inoperante. Ciò non deve lasciarsi supporre proprio perchè c'è ancora questa speranza in taluni settori del Paese. Potrei leggere qualche lettera che ci è giunta, particolarmente istruttiva ed accompagnata da opuscoli. È proprio per provare, in risposta, che le intenzioni dal Senato unanimemente affermate ieri non sono platoniche ma effettive, che ritengo che la data 1951 debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Vanoni per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il relatore ha già detto quello che avrei dovuto dire io. Sono decisamente contrario a quello che ha detto il collega Boeri soprattutto poichè è netto il valore morale di fissare una data e non possiamo non fissare una data in cui, secondo la nostra valutazione e secondo l'impegno che abbiamo preso ieri, questo nuovo sistema deve cominciare a funzionare.

BOERI. Dichiaro di non insistere: d'altronde la mia non era nemmeno una proposta.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento del senatore Ricci Federico del seguente tenore:

« Nel primo comma, dopo le parole: " disposizioni del decreto legislativo 24 agosto 1945, n. 585 ", aggiungere " cioè... " e riprodurre integralmente le dette disposizioni ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Ricci in questo momento è assente, ma noi riteniamo la sua proposta opportuna.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta lo spirito dell'emendamento del senatore Ricci nel senso di aggiungere un articolo alla fine della legge che autorizzi a fare un testo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Sull'ordine dei lavori.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi permetta, signor Presidente, ma vorrei richiamare la sua attenzione sopra un impegno che, d'accordo con la Presidenza del Senato e con il Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, noi abbiamo preso. Il Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana aveva in precedenza affermato, e l'onorevole Ministro era di accordo, che noi, dopo la chiusura della discussione generale e la votazione del primo articolo della legge, avremmo sospeso la discussione degli altri articoli. Questa proposta fu fatta anche perchè noi intendiamo presentare numerosi emendamenti sopra gli altri articoli. Ora, in merito allo svolgimento dei lavori parlamentari, abbiamo creduto non fosse opportuno discutere questo disegno di legge nel suo complesso prima della chiusura dei nostri lavori. Quindi faccio la proposta di rinviare la discussione degli altri articoli di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari. Appoggio questa proposta con la domanda di appello nominale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non so quali siano stati gli accordi che sono stati presi, ma evidentemente, onorevole Giua, ci deve essere stato un equivoco. Infatti, per lo meno quando io ho avuto dei contatti anche con i colleghi della vostra parte, si è sempre detto che era opportuno votare, non solo l'articolo 1, ma tutto il primo titolo della legge che era quello che si riferiva alla dichiarazione. Questo affinché fosse, da un certo punto di vista, moralmente lecito al Ministro di predisporre tutti gli stampati inerenti alla dichiarazione. Tanto questo deve essere stato del resto lo spirito, che, da parte dei colleghi della minoranza, sono stati presentati gli emendamenti relativi a questi primi articoli, mentre non sono stati presentati gli altri. Vorrei quindi che l'onorevole Giua chiarisse questo punto, che ci può essere stato un impegno relativo alla non votazione, in questo momento, degli articoli successivi al 5, cioè a non cominciare il titolo secondo, ma che, per quel che riguarda il titolo primo, c'è stato l'accordo di votarlo. La migliore conferma di ciò, ripeto, si ha nel fatto che i senatori Ruggeri e Fortunati hanno presentato gli emendamenti per questo titolo. Credo che, chiarito questo punto, l'onorevole Giua consentirà con me, dopo di che potrà benissimo invocare l'attuazione dell'accordo e non credo sia necessaria una richiesta di appello nominale.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi appello all'onorevole Presidente che era presente quando si prese questo accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Giua, mi perdoni, lei si rivolge al Presidente dell'Assemblea o ad un Presidente di gruppo? Non è molto opportuno questo voler far fare da testimone al Presidente dell'Assemblea come Presidente di gruppo. Ad ogni modo dichiaro che effettivamente si parlò di questo tra i capigruppo ed a me sembrò che fosse stato deciso, d'accordo anche col Presidente del Gruppo democratico cristiano, che si sarebbe insistito su altre discussioni, rinunciando a questa. Questo lo dico però non come Presidente dell'Assemblea, perchè, detto questo, non potrei che domandare al Senato che cosa intenda fare e non avrei fa-

coltà di dire che, essendoci stato questo accordo, bisogna che si proceda in senso conforme.

GIUA. Ho chiamato in causa lei perchè testimoniassse della veridicità delle mie affermazioni.

PRESIDENTE. Possono esserci stati degli equivoci, ma io non posso ammettere che un senatore possa mentire.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi sembra che siamo d'accordo sulla sostanza, che cioè ad un certo punto sospenderemo la discussione su questo disegno di legge. Si tratta soltanto di stabilire a che punto interromperemo. Il senatore Zoli ha portato un argomento pratico e convincente: all'articolo 2 c'è un emendamento della minoranza col quale si chiede di sopprimere la dichiarazione straordinaria e sostituirla con altra compresa nella prima dichiarazione ordinaria; se venisse accettato l'emendamento, è evidente che i moduli e l'organizzazione del lavoro degli uffici sarebbero diversi. Poichè noi con l'articolo primo abbiamo già fissato la data della applicazione pratica della legge dal 1951, è chiaro che l'Amministrazione debba predisporre moduli e lavoro. Quindi io consiglierei di giungere al compromesso pratico di approvare due o tre articoli, il che sarebbe conforme alla decisione dei capi-gruppo che, a quanto mi si dice, non avrebbe avuto per oggetto soltanto il primo articolo, ma « i primi » articoli.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Bisognerà uscire da un equivoco nel quale stiamo annegando. Qui si tratta di vedere se il Senato deve continuare un lavoro che non ha assolutamente risultati pratici; si tratta anche di vedere se è ammissibile, tollerabile e se nel Paese è giudicato con favore questo sforzo sovrumano, e perciò non adeguato al bisogno, che noi stiamo compiendo. I cittadini sanno che qui dentro si boccheggia, che qui si sta facendo un lavoro che è superiore alle forze di ognuno. Ed allora, parliamo francamente: dobbiamo continuare a compiere questo sforzo che non è consentito dalle nostre forze naturali o dobbiamo risolvere con serietà il problema che ci presenta la situazione e concludere con la chiusura dei nostri lavori?

Io sono un uomo fuori della mischia, e non ho disposizione alcuna neppure ad obbedire ai comandi dei capi gruppo che sarebbe ora la facessero finita con le deliberazioni per le quali pretendono di legare i nostri corpi e la nostra volontà! Ora io chiedo: il Governo che cosa ha fatto in questi ultimi giorni? Ha presentato al Parlamento molti disegni di legge. Lo elogia. Ma bisogna che io manifesti in questo momento tutto il mio pensiero. Il Governo ci ha fatto perdere nel passato una quantità di tempo!

La famosa crisi, nell'inverno, ha fatto perdere al Parlamento alcune settimane. Ora il Governo, galvanizzato, ha voluto portare al Parlamento una serie di provvedimenti. (*Interruzioni del senatore Tartufoli*). Mi lasci parlare onorevole interruttore! Il Governo dunque, in questi ultimi giorni, ha voluto dimostrare, e ha fatto benissimo, che si deve svolgere un lavoro di grande utilità; ha voluto dimostrare che vuol risolvere alcuni problemi fondamentali e ha fatto benissimo. Dichiaro fin d'ora che gran parte dei provvedimenti richiesti al Senato saranno, per la parte che mi spetta, approvati. Combatterò contro l'opposizione se l'opposizione vorrà mettere i bastoni fra le ruote, ma osservo che l'opposizione, se non rinuncia al contrasto come è suo diritto, non sempre si ostina. Ieri vi è stata una manifestazione di serena adesione al progetto di legge del Ministro delle finanze. E, dunque, da sperare che i colleghi di questa parte — a parte la Corea — (*commenti da sinistra*) provvederanno agli interessi del Paese.

Signor Presidente, io dico che, se il Governo vuole dimostrare al Paese, come è suo intendimento, di voler lavorare, di volersi mettere sulla strada del fare con buona volontà, si contenti di averlo fatto, di aver avuto dal Parlamento già alcune adesioni ai suoi propositi, con l'approvazione di leggi importanti. Per il resto non è possibile andare avanti. Abbiamo votato il passaggio agli articoli della legge proposta dal Ministro delle finanze; possiamo iniziare la trattazione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, e votarla. Ma poi, domandiamo, deliberata questa legge, la Camera quando potrà approvarla?

TUPINI Subito, per forza!

CONTI. Ma che per forza! Se ci mettiamo sul terreno della sopraffazione, della violenza alla volontà del Parlamento, onorevole Presidente, comincio subito col richiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Vi è già una richiesta di votazione per appello nominale presentata dal senatore Giua.

CONTI. Allora aderisco a questa richiesta di appello nominale. Tengo inoltre a dichiarare che per ogni votazione chiederò la verifica del numero legale.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli senatori, prima di tutto è opportuno conoscere su che cosa dobbiamo decidere, perchè l'intervento dell'onorevole Conti, mentre noi parlavamo se proseguire o meno sulla discussione della legge sulla riforma tributaria, ha spaziato sulle vie generali e ha posto il problema se il Senato deve affrontare, e risolvere, quello dell'ordine dei prossimi lavori. Infine, lo stesso senatore Conti ha concluso chiedendo — non ho capito su che — l'appello nominale.

Ora, io non debbo dare suggerimenti al Presidente, ma il meno che mi è lecito domandare è che si precisi il tema del dibattito e cioè se l'eventuale votazione debba riferirsi all'ordine dei lavori o alla continuazione o meno della discussione del disegno di legge sulla riforma tributaria. Se e quando il Presidente crederà di porre la questione in termini precisi, vedrò se sarà il caso di domandare nuovamente la parola per esporre al riguardo il pensiero mio personale e quello del gruppo democristiano.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Voglio osservare che la verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento perchè non si può procedere ai lavori se non c'è il numero legale. Quindi, tutte le spiegazioni che vuole il collega Tupini sono fuori di posto.

PRESIDENTE. L'articolo 43 del Regolamento dice che «dieci senatori possono chiederne la verifica del numero legale prima di ogni deliberazione», e noi qui abbiamo una deliberazione, ed i richiedenti dell'appello nominale sono 24.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vorrei osservare che non mette conto, per la questione che ci occupa in questo momento, di drammatizzare al punto che dovremmo cominciare ad andare a prendere le nostre borse ed andare alla stazione, lasciando... (*Interruzione del senatore Conti, rumori e commenti*).

Rilevo che se noi portassimo all'estremo limite l'applicazione della proposta dell'onorevole Conti, che su ciascuna votazione, d'ora in avanti, intende chiedere la verifica del numero legale o l'appello nominale, chiaramente dovremmo troncare i nostri lavori mentre dobbiamo continuare oggi per altre leggi. Ora, faccio questa proposta: vediamo come si svolgono le cose. Siamo andati tanto d'accordo su questa legge.

GIUA. No, no.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Giua, chiedo che lei non m'interrompa e credo di aver diritto di pretendere che non m'interrompa dal momento che io non l'ho mai interrotta.

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, invito anche lei a non raccogliere interruzioni, ad autopresidersi. (*ilarità*).

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ora dico: quella sua domanda di appello nominale può rappresentarla in qualunque momento. Adesso sono le 12,40. Interrompiamo la seduta. Oggi noi continueremo a discutere della Cassa del Mezzogiorno; vedremo in questo pomeriggio, con contatti che possiamo avere, di trovare una forma per la quale possiamo constatare e riscontrare quella che può essere la entità della richiesta che viene da questa parte e quelli che possono essere i ritardi che questa richiesta può determinare.

Sono di avviso che se avessimo discusso meno su questa pregiudiziale probabilmente un altro articolo lo avremmo votato.

Ad ogni modo, lasciamo impregiudicata la questione; ne parleremo, ragioneremo fra noi. Siamo andati così d'accordo noi della maggioranza con voi della minoranza della Commissione; parleranno i capi gruppo, compresi i gruppi composti di una sola persona, in maniera tale da non pregiudicare la cosa; altrimenti,

onorevole Giua, vediamo praticamente quale può essere il risultato della sua richiesta: di rivotare oggi, perchè il Senato ora non è in numero legale, e, se si vuole, si può benissimo non farlo essere in numero legale. Quindi proporrei di sospendere di fatto la seduta e di tornarci sopra; dopo di che, se vorrete, voi suonerete le vostre trombe e noi le nostre campane.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi sono permesso di interrompere l'onorevole Zoli, dimenticando che era Vice Presidente del Senato, per questo semplice fatto, che noi abbiamo preso degli accordi molto prima di oggi e che a questi accordi l'opposizione si è attenuta perfettamente. Noi non abbiamo più fiducia negli impegni che prende la Democrazia cristiana, per lo meno qui dentro; perchè, mentre si è stabilita una cosa, dopo 24 ore se ne stabilisce un'altra. Noi sappiamo che è venuto l'ordine del Governo di discutere delle leggi. Ora io non mi oppongo alla discussione delle leggi, ma faccio mie le assennate osservazioni dell'onorevole Conti. Chi è, non solo di noi, ma anche di voi, che si trova nelle condizioni fisiologiche di discutere come si discute normalmente una determinata legge? Chi è di noi e di voi che può prendere in esame un problema, riesaminarlo e dire: io lo voto con coscienza? Quindi, qualsiasi disegno di legge d'ora in avanti ci si presenti, evidentemente, noi voteremo in un senso e diremo no, senza pensare e voi voterete in un altro senso e voterete sì, senza pensare; ma senza pensare all'ennesima potenza perchè voi voterete secondo gli ordini che avete ricevuto. (*Commenti dal centro*). Ecco perchè insisto nella proposta di appello nominale, perchè, ripeto, non abbiamo fiducia negli impegni che il partito della maggioranza prende con noi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Conti se insiste nella richiesta di verifica del numero legale.

Do la precedenza a lei perchè altrimenti sorgerebbe la questione se in materia di sospensiva si può procedere alla votazione per appello nominale.

CONTI. Io voglio dichiarare che sono favorevole alla trattazione del disegno di legge sulla Cassa del Mezzogiorno che deve conti-

nuare stasera. Però, per togliere di mezzo ogni equivoco, desidero sapere se la legge che è avanti al Senato in questo momento deve essere trattata anche nella seduta di domani, perchè, se così fosse, io mi irrigidirei ancora di più nel mio atteggiamento. Se per questa legge, in questo momento, concordiamo tranquillamente e serenamente, soprattutto per la ragione che la Camera dei deputati non può prenderla in esame, se ci accordiamo di non parlarne più fino alla ripresa, io condurrò i miei successivi atteggiamenti secondo il mio diritto e anche secondo il buonsenso. Pregherei quindi il signor Presidente di dirmi se all'ordine del giorno di domani sarà il disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Vanoni quale è la sua opinione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È un modo molto semplice per togliere l'Assemblea dall'imbarazzo, ma il Ministro vi ha fatto le sue dichiarazioni ieri. Io non credo che sia conveniente rallentare la discussione di questo disegno di legge. Noi ci troveremo in un imbarazzo, voi come Parlamento ed io come rappresentante del potere esecutivo, se la approvazione della legge dovesse ritardare al di là di un certo limite di tempo. E se è vero che l'altro ramo del Parlamento non può prendere immediatamente in considerazione il disegno di legge, è altrettanto vero che, se la legge fosse approvata ora, l'altro ramo del Parlamento la potrebbe esaminare in settembre e dare al potere esecutivo in ottobre la legge per poterla applicare; mentre, se questo non avviene, l'altro ramo del Parlamento ha pure il diritto di leggere, di pensare, di preparare una relazione e di organizzare la propria discussione. Io non posso quindi essere favorevole, come responsabile dell'amministrazione, ad un rinvio della discussione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma allora non basterebbe la discussione del primo titolo, ma occorrerebbe quella di tutta la legge!

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno di domani, tanto nella seduta della mattina, quanto in quella pomeridiana, c'è la discussione del disegno di legge relativo alla Cassa del Mezzogiorno perchè su questo disegno di legge c'è un accordo assoluto di arrivare alla fine; accordo che è stato preso con il concorso di tutti

i settori dell'Assemblea. Qualunque sia l'evento, qualunque sia la situazione, tutti si sono impegnati a discutere questo disegno di legge e a giungere fino alla votazione.

CONTI. Allora, in sostanza, domani non si discuterà il disegno di legge sulla perequazione tributaria.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, cerchiamo, anche se l'ora non è la più propizia, di chiarire la situazione. Quanto ha detto l'onorevole collega Conti poc'anzi risponde alla preoccupazione e al desiderio di molti tra di noi, di qualunque settore. Non vi è ombra di dubbio che, per un insieme di ragioni, il Senato non è propenso a prolungare i suoi lavori. A questo punto è intervenuto il collega onorevole Tupini e ha chiesto di avere qualche chiarimento per sapere se si doveva limitare la discussione alla legge della perequazione tributaria o se si intendeva affrontare anche l'ordine dei lavori per l'avvenire. Credo che la preoccupazione del collega Tupini sia giusta. In un certo senso, peraltro, la discussione che noi facciamo sulla perequazione tributaria in questo momento si innesta all'ordine dei lavori e viceversa, per cui è bene, sin da questo momento, avere qualche idea precisa su questo argomento, ed io mi permetto di esprimerla. Primo: dobbiamo, così come l'onorevole Ministro delle finanze chiede, continuare la discussione della legge? Dobbiamo saperlo prima, perchè se non la discutiamo entriamo in un ordine di idee, se la discutiamo entriamo in un altro ordine di idee e di lavoro. È chiaro che se noi discutiamo la legge sulla perequazione tributaria fino in fondo, i nostri lavori si prolungheranno per molti giorni, non per due o tre giorni, ma per molti giorni, ed io mi permetto, senza averne alcuna autorità, di rivolgermi alla comprensione intelligente dell'onorevole Ministro delle finanze. Il successo che lei ha avuto ieri, è un successo politico che molti dei suoi colleghi di governo le invidieranno. Non sciupi questo suo successo, che è anche di carattere personale e non butti in una posizione di opposizione la opposizione, la quale ieri è stata di una generalità, che mi pare si possa definire evangelica. Ora, nell'interesse generale, non ho alcuna au-

torità di intervenire, e, d'altra parte, nell'interesse della sua persona stessa come Ministro, non è opportuno chiedere la continuazione della discussione di questo disegno di legge, e nell'interesse generale non è opportuno chiedere la continuazione di questi lavori perchè sappiamo quando incominciamo ma non quando potremo finire.

C'è poi un'altra questione, onorevoli colleghi. Sembra che voi abbiate preso la decisione, secondo coscienza, per cui è obbligatorio di discutere, dopo la Cassa del Mezzogiorno, la legge stralcio. È bene che sappiate subito che questo, a parere di molti di noi, non è razionalmente possibile per due ragioni: di cui ognuna è sufficiente da se stessa ad escludere questa discussione. Primo, il Senato, fino a quando esiste la Costituzione repubblicana, non rinuncerà mai alla sua dignità, alla sua prerogativa, non rinuncerà mai ad essere una Camera, e non vorrà essere nè un'anticamera nè un guardaroba. Non c'è nessuno fra di noi che possa pensare seriamente che la legge sullo stralcio, cioè la legge fondamentale della riforma agraria si possa liquidare con due, tre o anche dieci o quindici sedute. Per noi, e quindi anche per voi, la legge agraria è di tale fondamentale importanza che esige una discussione approfondita da parte del Senato. Nessuno di noi deve in un domani vergognarsi di aver discusso sotto gamba la riforma agraria, perchè essa rappresenta la riforma fondamentale per la trasformazione sociale del Paese. Secondo: e vi pare possibile che questa riforma possa essere portata qui all'ultimo giorno, mentre il Parlamento si prepara, per ragioni molteplici, tutte giustificate, ad andare in vacanza? Io sono — mi permetto di dirlo e chiedo scusa se faccio un riferimento di carattere personale — di fronte all'immensa maggioranza di voi, fisicamente un minorato, ma peraltro in una questione seria, che riguarda il Paese, io sento che mio dovere è di sedere in quest'Aula di giorno e di notte, per quindici giorni, per un mese, se necessario. Ma è necessario questo? Se fosse una cosa di tale urgenza e necessità, il Governo l'avrebbe presentata all'ultimo momento o non l'avrebbe presentata due, tre quattro mesi prima?

Concludendo, poichè non intendo abusare della vostra pazienza e della vostra attenzione,

noi dobbiamo decidere su parecchie cose: 1) la perequazione tributaria (e su questa basta quello che abbiamo fatto: rinviandola, non si pregiudica nulla; il punto che si è raggiunto ieri è molto per il Senato e molto per il Ministro); 2) portiamo a fondo la Cassa per il Mezzogiorno, come si è detto (d'altronde i discorsi che sono stati fatti ieri dimostrano che si tratta di una discussione seria e non di un'opposizione per l'opposizione ed io mi auguro che il Senato mantenga le sue discussioni all'altezza di nobiltà e di dignità con cui ieri si è parlato in quest'Aula); 3) pensate all'opportunità di rinunciare alla legge sullo stralcio, perchè, se voi la portate qui, la sua discussione, considerandola noi di tale importanza e talmente legata alla dignità di questa Assemblea, può durare un mese ed anche due.

Egregi colleghi della maggioranza, di fronte alla manifestazione che si è avuta ieri in quest'Aula voi non avete più il diritto di fare un atto, permettetemi, di eccessiva potenza che potrebbe apparire prepotenza. (*Applausi da sinistra*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Cingolani. Vorrei innanzi tutto pregare i presentatori della domanda di verifica del numero legale di rinunziarvi e, dopo quanto è stato detto, lasciare alla Presidenza, ascoltate le varie proposte, il compito di parlare con i capi gruppo per cercare di giungere, se possibile, ad un accordo. In caso contrario andremo avanti.

Ciò detto, l'ora essendo tarda, vorrei togliere la seduta e prego pertanto gli onorevoli senatori di entrare *in medias res*.

CINGOLANI. Ma qui c'è un fatto personale!

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, capisco il suo stato d'animo, e forse so anche quello che vorrebbe dire, volendo rispondere al senatore Giua. Tuttavia, data l'ora tarda, la pregherei di rinunciare a parlare e di rimettersi alle decisioni della Presidenza, tanto più che sappiamo bene che in una questione politica il voto è quello che è e quindi la discussione sarebbe inutile. Credo che in questo momento lei si renderebbe benemerito se non insistesse nel voler fare quella dichiarazione. Comunque, se

1948-50 - CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

insiste nel voler chiedere la parola, le do facoltà di parlare.

CINGOLANI. Signor Presidente, dico subito che aderisco alla sua preghiera di rimetterci alle decisioni della Presidenza. Ma ho udito quello che qui si è detto, che ritengo sia andato al di là di quello che in questa sede si poteva dire, perchè qui la discussione era limitata solo intorno alla prosecuzione o meno della discussione della legge di perequazione tributaria e tutto il resto si poteva dire e si doveva dire, ma in altra sede, quando si sarebbe parlato intorno all'ordine dei lavori delle prossime sedute. Comunque devo rispondere.

Per quanto riguarda appunto il disegno di legge sulla perequazione tributaria, debbo, onorevole Giua, non tanto rintuzzare — perchè la parola sarebbe grossa — ma rifiutare il giudizio sommario che ella dà della mia lealtà, perchè io sempre ho parlato, ed anche in quella lettera che mi è stata rinfacciata, nel modo come parlo ora; infatti nella lettera è scritto così: «Non abbiamo nessuna difficoltà, se necessario, a fermare la discussione e l'approvazione del disegno di legge sulla riforma tributaria a quei primi articoli del progetto governativo su cui si basa la riforma stessa». Non è quindi questione di uno o due o tre articoli, ma dei primi articoli. Voi sapete benissimo che c'è un primo titolo...

GRISOLIA. I primi articoli possono essere moltissimi!

CINGOLANI. No, onorevole Grisolia: lei sa che nel titolo I gli articoli vanno dall'1 al 5, e noi e parecchi della vostra parte non abbiamo mai inteso parlare del primo articolo, ma dei primi articoli, che formano la base della legge, tutto il resto potendosi ancora rimandare. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

RICCIO. La Democrazia cristiana mantiene i suoi impegni!

CINGOLANI. Qui siamo tutti nella felicissima condizione di non ricevere da nessuno lezioni di dignità. Ciascuno di noi sa di essere rappresentante del Paese, legittimo rappresentante, e quindi agisce sempre ed unicamente, prima di tutto, nell'interesse del Paese, e poi nell'interesse della parte a cui appartiene, sempre, si badi bene, facendo ciò in funzione del

bene del Paese. Quindi i giudizi che sono stati qui emessi su di noi, additati come una specie di conventicola di uomini che riceve il *dictatus* in anticamera servili, li respingiamo, perchè le nostre anticamere sono le stesse vostre anticamere: apparteniamo a partiti organizzati e non abbiamo niente da nascondere e il nostro pensiero vogliamo sentirlo convalidato o criticato da quelli che sono i legittimi rappresentanti nostri, del popolo italiano nella vita politica del Paese, come fate voi nei singoli partiti, rimanendo, noi senatori, gli unici responsabili dell'attività parlamentare. Per il resto ci affidiamo all'onorevole Presidente.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Non voglio drammatizzare, ma alla riunione cui io presi parte, l'onorevole Scoccimarro fece la formale proposta di sospendere la discussione di questa legge al primo o al secondo articolo. L'affermazione dell'onorevole Cingolani non smentisce affatto, anzi quello che è detto nella sua lettera conferma quel che io avevo detto in precedenza. Ora, vogliamo qui giocare alla cortesia? È una questione di forma, onorevole Cingolani. Lei è abituato, come vecchio parlamentare alla vita parlamentare più di quanto lo sia io: io con il mio carattere confesso che preferisco dire vino al vino e pane al pane. Ora, onorevole Cingolani, le è sfuggito il fatto che non solo il segretario del Partito, ma è venuta qui in Senato qualche altra persona che sta ancora al di sopra del segretario del Partito democristiano, che ha deciso in merito allo sviluppo dei lavori parlamentari. Vogliamo giocare alla cortesia? L'onorevole Lussu, che è anche lui un vecchio parlamentare, ha giocato di cortesia in un modo che ho molto apprezzato. Ma qui non si tratta di cortesia, ed io mi appello a quel che ha detto l'onorevole Conti sull'impossibilità materiale, fisiologica...

CINGOLANI. Questa è un'altra questione.

GIUA. ...di poter discutere cose così serie.

Per questo fatto non faccio una questione di calendario, perchè, se invece di questo caldo, noi avessimo avuto durante l'estate una temperatura adeguata, evidentemente non avremmo fatto questione di chiudere col 31 luglio, ma poichè il caldo del mese di luglio ci ha de-

1948-50 - CDXCII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 LUGLIO 1950

bilitati, io insisto e confermo quel che ho detto in precedenza. Nello stesso tempo dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Presidente.

CINGOLANI. Sicchè lei rimane nell'accusa di slealtà verso di noi.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, se io avessi inteso qualcosa di poco corretto parlamentariamente sarei senz'altro intervenuto. Non ho inteso che l'onorevole Giua abbia avuto espressioni nemmeno lontanamente poco cor-

tesi verso la Democrazia cristiana. (*Rumori e commenti*).

Il Senato si riunirà nuovamente nel pomeriggio in seduta pubblica alle ore 16,30 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio del Resoconto